SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Università di Trento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2000, n. **98.**

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

«AMENDING PROTOCOL»

AMENDMENTS TO THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHMENT OF A EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES («EUMETSAT»), OF 24 MAY 1983.

The EUMETSAT Council in accordance with Article 17.1 of the EUMETSAT Convention recommends to accept the following amendments to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites ("EUMETSAT") of 24 May 1983, hereinafter referred to as "the Convention":

The **Considerata** of the Convention are amended as follows:

- A new paragraph is added under "Considering";
- All paragraphs under "Noting" are replaced by the following;
- The first paragraph under "Recognising" is replaced by the following;

"CONSIDERING that

- Meteorological satellites, by virtue of their data coverage and operational characteristics, provide long term global data sets of vital importance for the monitoring of the earth and its climate, especially important for the detection of global change;

NOTING that:

- the World Meteorological Organization has recommended its members to improve meteorological data bases and strongly supported plans to develop and exploit a global satellite observation system in order to contribute to its programmes;
- the METEOSAT satellites were successfully developed by the European Space Agency;
- the METEOSAT operational programme (MOP) conducted by EUMETSAT has demonstrated Europe's capacity to assume its share of responsibility in the operation of a global satellite observation system;

RECOGNISING that:

- no other national or international Organisation provides Europe with all the meteorological satellite data necessary to cover its zones of interest;"

Article 1

Article 1 of the Convention is amended as follows:

- The reference to Article 15.2 and 15.3 in paragraph 2 is replaced by a reference to Article 16.2 and 16.3.
- the word "Director" in paragraph 4 is replaced by "Director-General".
- Paragraph 5 is replaced by the following:

  "The Headquarters of EUMETSAT shall be located in Darmstadt, Federal Republic of Germany, unless otherwise decided by Council in accordance with Article 5.2 (b) v."

Article 2

Article 2 of the Convention is amended as follows:

- The title and paragraphs 1 and 2 are replaced by the following;
- New paragraphs 4 - 9 are inserted;

"Article 2 - Objectives, Activities and Programmes

1 The primary objective of EUMETSAT is to establish, maintain and exploit European systems of operational meteorological satellites, taking into account as far as possible the recommendations of the World Meteorological Organization.

A further objective of EUMETSAT is to contribute to the operational monitoring of the climate and the detection of global climatic changes.

2 The definition of the initial system is contained in Annex I; further systems shall be established as defined in Article 3.

4 For the purpose of achieving its objectives EUMETSAT shall, as far as possible, and in conformity with meteorological tradition, cooperate with the Governments and national organisations of the Member States, as well as with Non-Member States and governmental and non-governmental international scientific and technical organisations whose activities are related to its objectives. EUMETSAT may conclude agreements to that end.

5 The General Budget comprises activities not linked to a specific programme. They shall represent the basic technical and administrative infrastructure of EUMETSAT including basic staff, buildings and equipment as well as preliminary activities authorised by the Council in preparation of future programmes not yet approved.

6 The programmes of EUMETSAT shall include mandatory programmes in which all Member States participate and optional programmes with participation by those Member States that agree so to do.

7 Mandatory programmes are:

a) The METEOSAT Operational Programme (MOP) as defined in Annex 1 of the Convention;

b) The basic programmes required to continue the provision of observations from geostationary and polar orbits;

c) Other programmes as defined as such by the Council.

8 Optional programmes are programmes within the objectives of EUMETSAT agreed as such by the Council.

9 EUMETSAT may, outside the programmes referred to in paragraphs 6, 7 and 8 above but not in conflict with the objectives of EUMETSAT, carry out activities requested by third parties and approved by the Council in accordance with Article 5.2 (a). The cost of such activities shall be borne by the third party concerned."

Article 3

Article 3 of the Convention is deleted and replaced by the following:

"Article 3 - Adoption of Programmes and the General Budget

1 Mandatory programmes and the General Budget are established through the adoption of a Programme Resolution by the Council in accordance with Article 5.2 (a), to which a detailed Programme Definition, containing all necessary programmatic, technical, financial, contractual, legal and other elements is attached.

2 Optional programmes are established through the adoption of a Programme Declaration by the Member States interested in accordance with Article 5.3 (a) to which a detailed Programme Definition, containing all necessary programmatic, technical, financial, contractual, legal and other elements is attached. Any optional programme shall fall within the objectives of EUMETSAT and be in accordance with the general framework of the Convention and the rules agreed by the Council for its application. The Programme Declaration shall be approved by the Council in an Enabling Resolution in accordance with Article 5.2 (d) iii.

Any Member State shall have the opportunity to participate in the preparation of a draft Programme Declaration and may become a Participating State of the optional programme within the time frame set out in the Programme Declaration.

Optional programmes take effect once at least one third of all EUMETSAT Member States have declared their participation by signing the Declaration within the time frame set out and the subscriptions of these Participating States have reached 90% of the total financial envelope."

Article 4

Article 4 of the Convention is amended as follows:

- In paragraph 1 the words "delegate of his country's meteorological service" are replaced by "delegate of the country's national meteorological service".

- In paragraph 4 the words "objectives of EUMETSAT" are replaced by "objectives and programmes of EUMETSAT".

Article 5

Article 5 of the Convention is amended as follows:

- Paragraph 2 is replaced by the following;

- A new paragraph 3 is inserted;

- Paragraphs 3 and 4 become paragraphs 4 and 5 and are amended;

"2 The Council shall in particular be empowered,

a) by a unanimous vote of all the Member States:

   i. to decide on the accession of States referred to in Article 16, and on the terms and conditions governing such accession;

   ii. to decide on the adoption of mandatory programmes and General Budget as referred to in Article 3.1;

   iii. to decide on the ceiling of contributions for the General Budget for a period of five years one year before the end of the period or to revise such a ceiling;

   iv. to decide on any measures of financing programmes, e.g. through loans;

   v. to authorise any transfer from a budget of a mandatory programme to another mandatory programme;

   vi. to decide on any amendment of an approved Programme Resolution and Programme Definition as referred to in Article 3.1;

vii. to approve the conclusion of Cooperation Agreements with Non-Member States;

viii. to decide to dissolve or not to dissolve EUMETSAT in conformity with Article 20;

ix. to amend the Annexes to this Convention;

x. to approve cost overruns of more than 10% thereby increasing the original financial envelope or ceiling of mandatory programmes (except for MOP);

xi. to decide on activities to be carried out on behalf of third parties.

b) by a two-thirds majority vote of the Member States present and voting representing also at least two-thirds of the total amount of GNP contributions (respectively MOP contributions for i. below):

i. to adopt the annual budget for the MOP, together with the level of staff complements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto;

ii. to adopt the financial rules as well as all other financial provisions;

iii. to decide on the way EUMETSAT will be dissolved pursuant to the provisions of Article 20.3 and 4;

iv. to decide on the exclusion of a Member State pursuant to the provisions of Article 14, and on the conditions of such exclusion;

v. to decide on any transfer of the EUMETSAT Headquarters;

vi. to adopt the Staff Rules;

vii. to decide on the distribution policy for satellite data for mandatory programmes.

c) by a vote representing at least two-thirds of the total amount of contributions and one half of the Member States present and voting:

i. to adopt the annual General Budget and the annual budgets for mandatory programmes (except for MOP), together with their level of staff complements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto;

ii. to approve cost overruns of up to 10% thereby increasing the original financial envelope or ceiling (except for MOP);

iii. to approve annually the accounts of the previous year, together with the balance sheet of the assets and liabilities of EUMETSAT, after taking note of the auditor's report, and give discharge to the Director-General in respect of the implementation of the budget;

iv. to decide on all other measures relating to mandatory programmes that have a financial impact on the Organisation;

d) by a two-thirds majority of the Member States present and voting:

i. to appoint the Director-General for a specific period, and terminate or suspend his appointment; in the case of suspension the Council shall appoint an Acting Director-General;

ii. to define the operational specifications of mandatory satellite programmes as well as the products and services;

iii. to decide that an envisaged optional programme falls within the objectives of EUMETSAT and that the programme is in accordance with the general framework of the Convention and the rules agreed by Council for its application;

iv. to approve the conclusion of any Agreement with Member States, international governmental and non-governmental Organisations, or national Organisations of Member States;

v. to adopt recommendations to the Member States concerning amendments to this Convention;

vi. to adopt its own rules of procedure;

vii. to appoint the auditors and to decide the length of their appointments.

e) by a majority of the Member States present and voting:

i. to approve appointments and dismissals of senior staff;

ii. to decide on the setting-up of subsidiary bodies and working groups and define their terms of reference;

iii. to decide on any other measures not explicitly provided for in this Convention;

3 For optional programmes the following specific rules apply:

a) The Programme Declaration shall be adopted by a two-thirds majority of Member States interested, present and voting.

b) All measures for the implementation of an optional Programme shall be decided upon by a vote representing at least two-thirds of the contributions and one-third of the Participating States present and voting.

The coefficient of a Participating State is limited to 30%, even if the percentage of its financial contribution is higher.

c) Any amendment of the Programme Declaration or any decision on accession requires unanimity of all Participating States.

4 Each Member State shall have one vote in the Council. However, a Member State shall have no vote in the Council if the amount of its arrears of contributions exceeds the assessed amount of its contributions for the current financial year. In such cases the Member State concerned may nevertheless be authorised to vote if a two-thirds majority of all the Member States entitled to vote considers that the non-payment is due to circumstances beyond its control. For the purpose of determining unanimity of the majorities provided for in the Convention, no account shall be taken of a Member State that is not entitled to vote. The above rules shall apply mutatis mutandis to optional programmes.

The expression "Member State present and voting" shall mean the Member States voting for or against. Member States that abstain shall be considered as not voting.

5 The presence of representatives of a majority of all the Member States entitled to vote shall be necessary to constitute a quorum. This rule shall be applied mutatis mutandis to optional programmes. Council decisions in respect of urgent matters may be secured by means of a written procedure in the interval between Council meetings."

Article 6

Article 6 of the Convention is amended as follows:

- The word "Director" is replaced by "Director-General" in the title of the Article and in paragraphs 1, 2 and 3.

- In paragraph 2, a new sub-paragraph d) is inserted. Consequently, sub-paragraphs d) to i) become e) to j). Sub-paragraph g) is amended to read "budgets" instead of budget.

"Article 6 - Director-General

1 The Director-General .....

2 The Director-General ....

d) implement decisions of the Council regarding the financing of EUMETSAT;

h) prepare and implement the budgets of EUMETSAT .... implementation of the budgets ....

3 The Director-General ...."

Article 7

Article 7 of the Convention is amended as follows:

- In paragraph 1, the word "clause" is replaced by the word "Article".
- In paragraph 4, the reference to Article 5.2 (b) is replaced by a reference to Article 5.2 (e); in addition, in paragraphs 4 and 5, the word "Director" is replaced by "Director-General".

Article 8

A new Article 8 is inserted. Consequently, all the following Articles are shifted accordingly.

"Article 8 - Ownership and Distribution of Satellite Data

1 EUMETSAT shall have worldwide exclusive ownership of all data generated by EUMETSAT's satellites or instruments.

2 EUMETSAT shall make available sets of data agreed by the Council to the national meteorological services of Member States of the World Meteorological Organization.

3 The distribution policy regarding satellite data shall be decided in accordance with the rules laid down in Article 5.2 (b) for mandatory programmes and 5.3 (b) for optional programmes. EUMETSAT, through the Secretariat, and the Member States shall be responsible for the implementation of this policy."

Article 9

Article 8 of the Convention becomes Article 9 and it is amended as follows:

- In paragraph 2, the reference to Annex I to this Convention is deleted. Consequently, paragraph 2 ends after ".... the services provided".

Article 10

Article 9 of the Convention becomes Article 10 and it is amended as follows:

- Paragraphs 1, 3 and 4 are deleted;
- Paragraph 2 becomes paragraph 1;
- New paragraphs 2 to 7 are inserted;
- Paragraphs 5 and 6 become paragraphs 8 and 9.

"2 Each Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution to the General Budget and to the mandatory programmes (except for MOP) on the basis of the average Gross National Product (GNP) of each Member State for the three latest years for which statistics are available.

The update of the statistics shall be made every three years.

For MOP, each Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on the basis of the scale contained in Annex II.

3 Member States are bound to pay their contributions to mandatory programmes (except MOP) up to a maximum of 110% if a decision is taken according to Art. 5.2 (c)(ii).

4 For optional programmes, each participating Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on the basis of the scale agreed for the programme.

5 In the case an optional programme is not fully subscribed within one year after the date at which it has taken effect in accordance with Article 3.2 the existing participants are bound to accept a new scale of contributions whereby the deficit is distributed pro rata, unless they agree unanimously on a different solution.

6 All contributions shall be made in European Currency Units (ECU) as defined by the European Communities. For MOP contributions may also be made in any convertible currency.

7 The methods of payment of the contributions, and the methods of updating the statistics for GNP, shall be determined in the Financial Rules."

Article 11

Article 10 of the Convention becomes Article 11 and it is amended as follows:

- The title is replaced by "Budgets".

- Paragraph 1 is replaced by the following: "Budgets shall be established in terms of ECU".

- In paragraph 3, the words "annual budget" are replaced by "budgets".

- Paragraph 4 is replaced by the following:

"4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (b) and (c), adopt the budget for MOP, the General Budget and the budgets for mandatory programmes for each financial year, as well as any supplementary and amending budgets. Member States participating in optional programmes shall adopt the budgets for these programmes in accordance with Article 5.3 (b)."

- In paragraph 5, the reference to the Council is deleted and the word "budget" is replaced by "budgets". The beginning of the paragraph therefore reads: "the adoption of the budgets shall constitute....". In sub-paragraph a) "budget" is also replaced by "budgets"; in sub-paragraph b) "Director" is replaced by "Director-General".

- In paragraph 6, the reference to the Council is deleted, and "Director" is replaced by "Director-General". The beginning of paragraph 6 is therefore: "If a budget has not been adopted by the beginning of a financial year, the Director-General may .... make payments in each chapter of the corresponding budget...".

- Paragraph 7 is replaced by the following:

"7 Member States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale of contributions, the amounts necessary for the application of paragraph 6 of this Article."

Article 12

Article 11 of the Convention becomes Article 12 and is amended as follows:

- In paragraph 1, "budget" is replaced by "budgets";

- In paragraph 2, "Director" is replaced by "Director-General".

Article 13

Article 12 of the Convention becomes Article 13.

Article 14

Article 13 of the Convention becomes Article 14 and reads as follows:

"Article 14 - Non-Fulfilment of Obligations

1 A Member State that fails to fulfil its obligations under this Convention shall cease to be a member of EUMETSAT, if the Council so decides in conformity with the provisions of Article 5.2 (b), the State concerned not taking part in the vote on this issue. The decision shall take effect at a date decided by the Council.

2 If a Member State is excluded from the Convention, the scales of contributions for the General Budget and for the mandatory programmes shall be adjusted in accordance with Article 10.2. The Participating States shall, in accordance with the rules laid down in the Programme Declaration, decide about any adjustment of scales of contributions following the exclusion from optional programmes."

Article 15

Article 14 of the Convention becomes Article 15.

Article 16

Article 15 of the Convention becomes Article 16 and it is amended as follows:

- In paragraph 3, "Director" is replaced by "Director-General".

- New paragraphs 5 and 6 are inserted:

"5 Accession to the EUMETSAT Convention means as a minimum participation in the General Budget and in all the mandatory programmes. Participation in optional programmes is subject to a decision of the Participating States in accordance with Article 5.3 (c). Any State that becomes a Party to the Convention shall make a special payment towards the investments already made taking into account the mandatory and optional programmes in which the State will participate. The amount of payment shall be determined in conformity with Article 5.2 (a) i. as regards mandatory programmes and in conformity with Article 5.3 (c) as regards the optional programmes.

6 If a State accedes to the Convention, the scale of contributions for the General Budget and for the mandatory programmes shall be adjusted by the Council. The Participating States shall decide about any adjustment of scales of contributions following the accession to any optional programme."

Article 17

Article 16 of the Convention becomes Article 17 and it is amended as follows:

- In paragraph 1, the reference to Article 15.2 is changed to a reference to Article 16.2.

- Paragraph 5 is deleted.

Article 18

Article 17 of the Convention becomes Article 18 and it is amended as follows:

- In paragraph 1, "Director" is replaced by "Director-General"; the reference to Article 5.2 (c) is replaced by a reference to Article 5.2 (d) v;

- In paragraph 3, the beginning is deleted. The paragraph begins with: "The Council may, by a decision taken in conformity with Article 5.2 (a) ....".

Article 19

Article 18 of the Convention becomes Article 19 and reads as follows:

"Article 19 - Denunciation

1 After this Convention has been in force for six years, any Member State may denounce it by notifying the depositary of the Convention, thereby leaving the General Budget, mandatory and optional programmes. The denunciation shall take effect for the General Budget at the end of the five year period for which the financial ceiling was decided, and for the mandatory or optional programmes at the time of the expiration of the programmes.

2 The State concerned shall retain the rights it has acquired up to the date the denunciation takes effect with regard to the various programmes in which it was involved.

3 If a Member State ceases to be a party to the Convention, the scale of contributions for the General Budget shall be adjusted in accordance with Article 10.2 for the five year period following the period in which the State concerned denounced the Convention."

Article 20

Article 19 of the Convention becomes Article 20 and it is amended as follows:

- Paragraph 2 is replaced by the following:

"2 Unless the Council decides otherwise, EUMETSAT shall be dissolved if, as a result of the denunciation of this Convention by one or more Member States under the provision of Article 19.1 or as a result of an exclusion following Article 14.1, the contribution rate of each other Member State to the General Budget and to the mandatory programmes is increased by more than one fifth.

The decision on the dissolution shall be taken by the Council in conformity with Article 5.2 (a), a Member State having denounced the Convention or having been excluded not taking part in the vote on this issue."

Article 21

Article 20 of the Convention becomes Article 21 and it is amended as follows:

- In paragraph (c), the reference to Article 16 is replaced by a reference to Article 17.

Article 22

Article 21 of the Convention becomes Article 22 and it is replaced by the following:

"Article 22 - Registration

Upon the entry into force of this Convention, and of any amendments to it, the depositary shall register them with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 23

1 The Convention and the present Protocol constitute one single unique instrument called "Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)".

2 The Annexes I and II to the Convention, including the System Description and the financial provisions relevant to the METEOSAT Operational Programme (MOP), shall remain valid until the expiration of the programme at the end of 1995.

Upon the expiration of MOP, the Annexes will be considered as abrogated without requirement of further decision by the Member States of EUMETSAT.

In future no further Annexes to the Convention will be established.

3 The amendment shall enter into force in accordance with Article 17.2 of the EUMETSAT Convention.

Copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives de la Confédération suisse.

Berne, le 15 septembre 1992

Pour le

DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES

(Rubin)

Chef de la Section

des traités internationaux

TRADUZIONE NON UFFICIALE

«PROTOCOLLO EMENDATIVO»

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELLA ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI («EUMETSAT») DEL 24 MAGGIO 1983

Il Consiglio dell'Eumetsat, in accordo con l'Articolo 17.1 della Convenzione dell'Eumetsat, raccomanda di accettare i seguenti emendamenti alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici ("Eumetsat"), del 24 maggio 1983, di seguito indicata come "la Convenzione":

I **"Considerata"** della Convenzione sono emendati come segue:

- un nuovo paragrafo viene aggiunto sotto "Considerato che";
- tutti i paragrafi sotto "Visto che" vengono sostituiti dai seguenti;
- il primo paragrafo sotto "Riconosciuto che" viene sostituito dal seguente;

"Considerato che:

- i satelliti meteorologici, grazie alla loro copertura osservativa ed alle caratteristiche operative, forniscono serie di dati globali a lungo termine di importanza vitale per la sorveglianza della terra e del suo clima, particolarmente importanti per il rilevamento di cambiamenti climatici a scala planetaria;

Visto che:

- l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d'osservazione mediante satelliti finalizzati a contribuire ai suoi programmi;
- i satelliti Meteosat sono stati sviluppati con successo da parte dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA);
- il Programma Meteosat Operativo (MOP) condotto dall'Eumetsat, ha dimostrato che l'Europa è in grado di assumersi la sua parte di responsabilità nell'attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti;

Riconosciuto che:

- nessun'altra organizzazione nazionale o internazionale fornisce all'Europa l'insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d'interesse;"

Articolo 1

L'articolo 1 della Convenzione viene emendato come segue:

- il riferimento agli articoli 15.2 e 15.3 nel paragrafo 2 è sostituito con un riferimento agli articoli 16.2 e 16.3;
- al paragrafo 4 il termine "Direttore" è sostituito dal termine "Direttore Generale";
- il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

  "la sede dell'Eumetsat è situata a Darmstadt, Repubblica Federale Tedesca, a meno che il Consiglio decida altrimenti conformemente all'articolo 5.2(b)v."

Articolo 2

L'articolo 2 della Convenzione viene emendato come segue:

- il titolo ed i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti;
- si inseriscono nuovi paragrafi dal 4 al 9;

"Articolo 2 - Obiettivi, attività e programmi

1. L'Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione, il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

   Un obiettivo supplementare dell'Eumetsat è contribuire all'osservazione operativa del clima ed al rilevamento di cambiamenti climatici a scala planetaria.

2. Il sistema iniziale è definito all'Allegato I; ulteriori sistemi potranno esssere istituiti conformemente all'Articolo 3.

4. Per conseguire i suoi obiettivi l'Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri, nonchè con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attività abbiano un nesso con detti obiettivi. L'Eumetsat ha l'autorità di stipulare accordi in tal senso.

5. Il Bilancio generale comprende tutte le attività non legate a uno specifico programma. Queste rappresentano le infrastrutture tecniche e amministrative di base dell'Eumetsat, e comprendono il personale, gli immobili e le attrezzature di base, nonchè le attività preliminari autorizzate dal Consiglio in preparazione di programmi futuri non ancora approvati.

6. I programmi dell'Eumetsat si dividono in programmi obbligatori, a cui partecipano tutti gli Stati membri, e programmi facoltativi a cui partecipano solo quegli Stati che si accordano in tal senso.

7. Sono programmi obbligatori:

(a) il Programma Meteosat Operativo (MOP) come definito all'Allegato I della Convenzione;

(b) i programmi di base necessari per assicurare la disponibilità di osservazioni da orbite geostazionarie e polari;

(c) altri programmi se così definiti dal Consiglio.

8. I programmi facoltativi sono altri programmi che rientrino nell'ambito degli obiettivi dell'Eumetsat, adottati in quanto tali dal Consiglio.

9. L'Eumetsat, oltre ai programmi di cui ai precedenti paragrafi 6,7 ed 8 e purchè non in conflitto con gli obiettivi dell'Eumetsat, può condurre attività su richiesta di terze parti e approvate dal Consiglio in accordo con l'articolo 5.2(a). Il costo di tali attività dovrà essere coperto dalla terza parte interessata."

Articolo 3

L'articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

"Articolo 3 - Adozione di programmi e del Bilancio generale

1. I programmi obbligatori ed il Bilancio generale vengono istituiti mediante l'adozione da parte del Consiglio,conformemente all'articolo 5.2(a), di una "Risoluzione Programmatica" cui è acclusa una dettagliata "Definizione di Programma" contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, legali, eccetera.

2. I programmi facoltativi vengono istituiti mediante l'adozione da parte degli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 5.3(a), di una "Dichiarazione Programmatica" cui è acclusa una dettagliata "Definizione di Programma" contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, legali, eccetera. Ogni programma facoltativo deve ricadere entro gli obiettivi dell'Eumetsat ed essere in accordo con il quadro generale della Convenzione e le regole adottate dal Consiglio per la sua applicazione. La Dichiarazione Programmatica deve essere approvata dal Consiglio mediante una Risoluzione Abilitante conformemente all'articolo 5.2(d)iii.

Ogni Stato membro ha il diritto di partecipare alla preparazione del progetto di Dichiarazione Programmatica e può divenire Stato partecipante al programma facoltativo entro il limite di tempo fissato nella Dichiarazione Programmatica.

Un programma facoltativo entra in vigore allorquando almeno un terzo di tutti gli Stati membri dell'Eumetsat abbia dichiarato la propria partecipazione mediante firma della Dichiarazione entro il tempo limite fissato, e la sottoscrizione di tali Stati partecipanti copra il 50% dell'inviluppo finanziario totale."

Articolo 4

L'articolo 4 della Convenzione viene emendato come segue:

- al paragrafo 1 della versione inglese l'espressione "un delegato del servizio meteorologico nazionale del suo Paese"; è sostituita da "un delegato del suo servizio meteorologico nazionale";
- al paragrafo 4 l'espressione "obiettivi dell'Eumetsat" è sostituita da "obiettivi e programmi dell'Eumetsat".

Articolo 5

L'articolo 5 della Convenzione viene emendato come segue:

- **il paragrafo 2 è sostituito dal seguente;**
- **viene inserito un nuovo paragrafo 3;**
- **i vecchi paragrafi 3 e 4 divengono paragrafi 4 e 5 e vengono emendati;**

"2. In particolare, il Consiglio, deliberando :

(a) all'unanimità di tutti gli Stati membri:

i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 16, e sulle sue modalità e condizioni;

ii) decide sull'adozione dei programmi obbligatori e del Bilancio generale di cui all'articolo 3.1;

iii) decide sul limite massimo di contribuzione al Bilancio generale per un periodo di cinque anni, un anno prima della fine del periodo; o si accorda sulla revisione di tale limite;

iv) decide su eventuali misure intese a finanziare programmi, per esempio attraverso prestiti;

v) autorizza eventuali trasferimenti di fondi fra un programma obbligatorio ed un altro programma obbligatorio;

vi) decide eventuali emendamenti di una Risoluzione Programmatica o di una Definizione di Programma di cui all'articolo 3.1;

vii) approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri;

viii) decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in conformità con l'articolo 20;

ix) decide su eventuali emendamenti agli Allegati della presente Convenzione;

x) approva eventuali aumenti di costo superiori al 10% dell'inviluppo finanziario originario o del limite massimo dei programmi obbligatori (eccezion fatta per il Programma Meteosat Operativo);

xi) decide su eventuali attività da condurre per conto di terze parti.

b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi secondo il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) (ovvero dei contributi al Programma Meteosat Operativo relativamente al punto i qui sotto):

i) adotta il bilancio preventivo annuale per il Programma Meteosat Operativo, nonchè l'allegata previsione delle spese e delle entrate per i successivi tre anni e dell'organico del personale;

ii) approva il Regolamento finanziario, nonchè ogni altra disposizione finanziaria;

iii) delibera sulle modalità di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 , paragrafi 3 e 4;

iv) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, e sulle condizioni per tale esclusione;

v) decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell' Eumetsat;

vi) adotta lo Statuto del personale;

vii) decide sulla politica di distribuzione dei dati da satellite per i programmi obbligatori.

c) a maggioranza rappresentante almeno due terzi dell'ammontare totale dei contributi e metà degli Stati membri presenti e votanti:

i) adotta il Bilancio generale annuale e i bilanci preventivi annuali per i programmi obbligatori (ad eccezione del Programma Meteosat Operativo), nonchè l'allegata previsione delle spese e delle entrate per i successivi tre anni e dell'organico del personale;

ii) approva aumenti di costo entro il limite del 10% dell'inviluppo finanziario originario o il limite massimo dei programmi obbligatori (eccezion fatta per il Programma Meteosat Operativo);

iii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonchè il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore Generale dalla responsabilità in ordine all'esecuzione del bilancio;

iv) decide qualsiasi altra misura relativa ai programmi obbligatori che abbiano conseguenze finanziarie sull'Organizzazione;

d) a maggioranza di due terzi degli Stati membri presenti e votanti :

i) nomina il Direttore Generale per un periodo determinato e può por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore Generale interinale;

ii) definisce i requisiti operativi dei programmi satellitari obbligatori nonchè i prodotti e i servizi;

iii) decide circa la compatibilità di un progetto di programma facoltativo con gli obiettivi dell'Eumetsat e circa la conformità del programma con il quadro generale della Convenzione dell'Eumetsat e le regole adottate dal Consiglio per la sua applicazione;

iv) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro;

v) formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione;

vi) fissa il suo regolamento interno;

vii) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato.

e) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti:

i) approva la nomina ed il licenziamento del personale di grado superiore;

ii) decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato;

iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto di disposizioni esplicite nella presente Convenzione.

3. Le seguenti regole specifiche si applicano ai programmi facoltativi:

a) la Dichiarazione Programmatica viene adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti che siano interessati a partecipare al programma;

b) gli Stati partecipanti ad un programma facoltativo hanno il potere di prendere tutte le decisioni relative all'esecuzione del programma facoltativo a maggioranza rappresentante almeno due terzi dei contributi ed un terzo degli Stati partecipanti, presenti e votanti.

Il coefficiente di uno Stato partecipante è limitato al 30% anche qualora la percentuale di contribuzione finanziaria di tale Stato fosse maggiore;

c) eventuali emendamenti alla Dichiarazione Programmatica o decisioni relative alla partecipazione di un nuovo Stato membro richiedono l'unanimità di tutti gli Stati partecipanti.

4. Ogni Stato membro dispone di un solo voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso. In tale caso, detto Stato membro può tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Per determinare l'unanimità o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai programmi facoltativi mutatis mutandis.

L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti.

5. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto è necessaria perchè le decisioni del Consiglio siano valide. Questa disposizione si applica ai programmi facoltativi mutatis mutandis. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti possono essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio."

Articolo 6

L'articolo 6 della Convenzione viene emendato come segue:

- il termine "Direttore" viene sostituito con "Direttore Generale" nel titolo dell'articolo e nei paragrafi 1,2 e 3;
- al paragrafo 2 viene aggiunto un nuovo comma d).Di conseguenza, i comma da d) a i) vengono riordinati da e) a j). Il comma g) viene emendato per far riferimento a "bilanci" anzichè al "bilancio".

"Articolo 6. Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale....
2. Il Direttore Generale....

d) dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio in materia di finanziamento dell'Eumetsat;

h) preparare i bilanci preventivi dell'Eumetsat ed eseguirne le disposizioni.... all'esecuzione delle disposizioni dei bilanci preventivi...

3. Il Direttore Generale..."

Articolo 7

L'articolo 7 della Convenzione viene emendato come segue:

- al paragrafo 1 i termini "comma" e "paragrafo" sono sostituiti rispettivamente da "paragrafo" e "articolo";
- al paragrafo 4, il riferimento all'articolo 5.2 (b) è sostituito da un riferimento all'articolo 5.2 (e); inoltre, il termine "Direttore nei paragrafi 4 e 5 è sostituito da "Direttore Generale".

Articolo 8

Viene introdotto un nuovo articolo 8. D conseguenza, tutti gli articoli successivi vengono rir ımera i coerentemente.

"Articolo 8. Proprietà e distribuzione dei dati da satellite

1. L'Eumetsat è proprietaria mondiale esclusiva di tutti i dati generati dai satelliti o gli strumenti dell'Eumetsat.

2. L'Eumetsat mette una serie di ... i definiti dal Consiglio a disposizione dei servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

3. La politica di distribuzione dell'Eumetsat in materia di dati da satellite è determinata conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 5.2 (b) per i programmi obbligatori e 5.3 (b) per i programmi facoltativi.
L'Eumetsat, tramite il Segretariato, ed i servizi meteorologici degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di questa politica."

Articolo 9

L'articolo 8 della Convenzione diviene articolo 9 e viene emendato come segue:

- al paragrafo 2 il riferimento all'Allegato I della presente Convenzione è soppresso. Di conseguenza il paragrafo 2 termina dopo le parole "dei servizi da fornire".

Articolo 10

L'articolo 9 della Convenzione diviene articolo 10 e viene emendato come segue:

- i paragrafi 1,3 e 4 sono soppressi;

- il paragrafo 2 diviene paragrafo 1;

- vengono introdotti dei nuovi paragrafi da 2 a 7;

- i paragrafi 5 e 6 divengono paragrafi 8 e 9.

"2. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuale al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori basato sulla media del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni per cui esistono statistiche.

Le statistiche vengono aggiornate a ritmo triennale.

Per quanto riguarda il Programma Meteosat Operativo, ogni Stato membro versa un contributo annuale basato sulla scala di contribuzione di cui all'Allegato II.

3. Gli Stati membri sono tenuti a versare per i programmi obbligatori (ad eccezione del Programma Meteosat Operativo) un contributo fino ad un massimo del 110% qualora il Consiglio prenda una decisione in tal senso in accordo con l'articolo 5.2(c)ii.

4. Per quanto riguarda i programmi facoltativi, ogni Stato membro partecipante versa all'Eumetsat un contributo annuale basato su una scala di contribuzione fissata individualmente per ciascun programma.

5. Qualora un programma facoltativo non ottenga la copertura finanziaria totale entro un anno dalla sua entrata in vigore a norma dell'articolo 3.2, i partecipanti sono tenuti ad accettare una nuova scala di contribuzione nella quale il deficit è ridistribuito su base di proporzionalità, a meno che i partecipanti non si accordino unanimamente su una diversa soluzione.

6. Tutti i contributi sono versati in Unità di Conto Europea (ECU) come definita dal Regolamento finanziario delle Comunità Europee. I contributi al Programma Meteosat Operativo possono eventualmente essere versati in qualsiasi valuta convertibile.

7. Le modalità di versamento dei contributi ed il metodo di aggiornamento delle statistiche per la determinazione del PNL sono fissati dal Regolamento finanziario."

Articolo 11

L'articolo 10 della Convenzione diviene articolo 11 e viene emendato come segue:

- il titolo è sostituito da "Bilanci preventivi"
- il paragrafo 1 è sostituito da "i bilanci preventivi sono stabiliti in ECU."
- al paragrafo 3 il termine "il bilancio preventivo annuo" è sostituito da "i bilanci preventivi";
- il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Consiglio adotta, conformemente agli articoli 5.2 (b) e 5.2 (c), i bilanci preventivi del Programma Meteosat Operativo, il Bilancio generale ed i bilanci preventivi ei programmi obbligatori per ogni esrcizio finanziario nonchè ogni eventuale bilancio supplementare e correttivo. Gli Stati partecipanti ai programmi facoltativi adottano i bilanci preventivi di tali programmi conformemente all'articolo 5.3 (b)."

- al paragrafo 5 il riferimento al Consiglio è soppresso ed il termine "bilancio preventivo" è sostituito da "bilanci preventivi". L'inizio del paragrafo diviene pertanto come segue: "L'adozione dei bilanci preventivi comporta... . Anche al comma a) il termine "bilancio preventivo" è sostituito da "bilanci preventivi" ed al comma b) "Direttore" da "Direttore Generale".

- al paragrafo 6, il riferimento al Consiglio è soppresso e "Direttore " è sostituito da "Direttore Generale". L'inizio del paragrafo diviene pertanto: "Se, all'inizio di un esercizio finanziario, un bilancio preventivo non è stato ancora approvato, il Direttore Generale può .... dei crediti stanziati nel corrispondente bilancio preventivo...".

- il paragrafo 7 è sostituito come segue:

  "7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla scala di contribuzione convenuta per ciascun programma, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6 del presente articolo."

Articolo12

L'articolo 11 della Convenzione diventa Articolo 12 ed è emendato come segue
- Nel paragrafo 1, "bilancio" è sostituito da "bilanci";
- Nel paragrafo 2, "Direttore" è sostituito da "Direttore Generale"

Articolo 13

L'articolo 12 della Convenzione diviene articolo 13.

Articolo 14

L'articolo 13 della Convenzione diviene articolo 14 e si legge come segue:

"Articolo 14. Inadempienza degli obblighi

1. Qualsiasi Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2 (b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto a partire da una data determinata dal Consiglio.

2. Allorchè uno Stato membro viene escluso dalla Convenzione, le scale di contribuzione al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori vengono riassestate conformemente all'articolo 10.2. Quanto ai programmi facoltativi, gli Stati partecipanti decidono in merito ad eventuali aggiustamenti da apportare alle scale di contribuzione a seguito dell'esclusione dello Stato in questione dal programma facoltativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Dichiarazione Programmatica."

Articolo 15

L'articolo 14 della Convenzione diviene articolo 15.

Articolo 16

L'articolo 15 della Convenzione diviene articolo 16 e viene emendato come segue:

- al paragrafo 3, "Direttore" è sostituito da "Direttore Generale";

- vengono introdotti i nuovi paragrafi 5 e 6:

"5. L'adesione alla Convenzione dell'Eumetsat comporta come minimo la partecipazione al Bilancio generale ed a tutti i programmi obbligatori. La partecipazione a un programma facoltativo è soggetta ad una decisione da parte degli Stati partecipanti al programma in questione, conformemente all'articolo 5.3(c). Ogni Stato che diviene Parte alla Convenzione effettua un versamento speciale a fronte degli investimenti già effettuati per i programmi obbligatori e facoltativi cui detto Stato partecipa. L'ammontare di tale versamento è fissato conformemente all'articolo 5.2(a)i per i programmi obbligatori ed all'articolo 5.3 (c) per i programmi facoltativi.

6. Allorquando uno Stato Membro aderisce alla Convenzione, le scale di contribuzione al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori vengono riassestate dal Consiglio. Quanto ai programmi facoltativi, gli Stati partecipanti decidono circa gli eventuali aggiustamenti da apportare alle scale di contribuzione a seguito dell'adesione dello Stato in questione a un programma facoltativo."

Articolo 17

L'articolo 16 della Convenzione diviene articolo 17 e viene emendato come segue:

- al paragrafo 1, l'articolo cui viene fatto riferimento non è più il 15.2, bensì il 16.2;

- il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 18

L'articolo 17 della Convenzione diviene articolo 18 e viene emendato come segue :

- al paragrafo 1, "Direttore" è sostituito con "Direttore Generale". Inoltre, l'articolo cui si fa riferimento non è più il 5.2 (c), bensì il 5.2 (d)v;

- l'inizio del paragrafo 3 è soppresso. Questo paragrafo inizia pertanto con "Il Consiglio può, deliberando conformemente all'articolo 5.2 (a),..."

Articolo 19

L'articolo 18 della Convenzione diviene articolo 19 e si legge come segue:

"Articolo 19. Denunzia

1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione della sua intenzione di non prendere più parte nè al Bilancio generale, né ai programmi obbligatori e facoltativi. Per quanto riguarda il Bilancio generale la denunzia avrà effetto al termine del periodo quinquennale per il quale è stato stabilito l'ammontare finanziario massimo. Per i programmi obbligatori o facoltativi, la denunzia avrà effetto allo spirare dei programmi cui lo Stato in questione partecipa.

2. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito fino alla data in cui la denuncia è entrata in vigore, relativamente ai diversi programmi cui ha partecipato.

3. Qualora uno Stato membro cessi di essere Parte alla Convenzione, si procederà, conformemente all'articolo 10.2, ad un riassestamento della scala di contribuzione al Bilancio generale per il quinquennio successivo a quello durante il quale lo Stato in questione ha denunziato la Convenzione."

Articolo 20

L'articolo 19 della Convenzione diviene articolo 20 e viene emendato come segue:

- il paragrafo 2 viene sostituito con il testo seguente:

"2. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'Eumetsat è sciolta se, in seguito alla denunzia della presente Convenzione da parte di uno o più Stati membri conformemente all'articolo 19.1, ovvero in seguito alla esclusione di uno Stato membro conformemente all'articolo 14.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori risultino aumentati di più di un quinto.
La decisione di sciogliere l'Eumetsat è presa dal Consiglio deliberando in conformità con l'articolo 5.2 (a), fermo restando che in questo caso uno Stato membro che abbia denunziato la Convenzione o ne sia stato escluso in precedenza non partecipa alla votazione."

Articolo 21

L'Articolo 20 della Convenzione diviene articolo 21 e viene emendato come segue:

- al comma (c), il riferimento all'Articolo 16 è sostituito da un riferimento all'articolo 17.

Articolo 22

L'articolo 21 della Convenzione diviene articolo 22 ed è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 22. Registrazione

All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento alla presente Convenzione, il depositario li farà registrare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite."

Articolo 23

1. La Convenzione ed il presente Protocollo costituiscono un solo singolo strumento che sarà denominato "Convenzione relativa alla creazione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)".

2. Gli Allegati I e II alla Convenzione, che includono la descrizione del sistema e le disposizioni finanziarie relative al Programma Meteosat Operativo (MOP), restano in vigore fino allo spirare di tale programma alla fine del 1995.

   Allo spirare del programma MOP, gli Allegati saranno considerati abrogati senza bisogno di ricorrere ad alcuna decisione da parte degli Stati membri dell'Eumetsat.

   In futuro, non saranno stabiliti nuovi Allegati alla Convenzione.

3. L'emendamento entrerà in vigore conformemente all'articolo 17.2 della Convenzione istitutiva dell'Eumetsat.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4015):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), il 12 maggio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1999 (atto n. 4501/*A* - relatore sen. Basini).

Esaminato ed approvato in aula il 29 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6406):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 1º dicembre 1999 ed il 19 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 2000 (atto n. 6406/*A* - relatore on. Saraca).

Esaminato in aula il 14 febbraio ed il 16 marzo 2000 e approvato, il 21 marzo 2000.

00G0141

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. **99.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, recante disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante, tra l'altro, disposizioni modificative al citato decreto legislativo n. 472 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della predetta legge n. 662 del 1996, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o più decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:

1) al comma 1, primo periodo, la parola «periodica» è soppressa;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «anche se è omessa la dichiarazione» sono inserite le seguenti: «periodica o quella»;

3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3»;

b) nell'articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le parole «dell'imposta sul valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti, «compresa quella periodica»;

c) nell'articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, al comma 4, le parole «gli obblighi indicati nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette»;

d) nell'articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «prescritta dalla legge tributaria» sono inserite le seguenti «anche se non»;

e) nell'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Art. 2.

Norme integrative e correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, riguardante concorso di violazioni e continuazione:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate»;

b) nell'articolo 13, riguardante il ravvedimento:

1) al comma 1, lettera *b)*, le parole «ad un sesto del minimo» sono sostituite dalle seguenti «ad un quinto del minimo»;

2) alla lettera *c)* del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni»;

c) nell'articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:

1) al comma 3, le parole: «Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso»;

2) al comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione»;

3) al comma 6, le parole: «di sessanta giorni dalla sua notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per la proposizione del ricorso»;

d) nell'articolo 17, riguardante l'irrogazione immediata delle sanzioni, al comma 2, le parole: «entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso»;

e) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1, primo periodo, la parola «maggior» è sostituita dalla seguente: «diverso»;

f) nell'articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«*3-ter.* Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.

3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-*quater,* inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa.

3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-*quater,* il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

3-*septies.* La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-*quater* è determinata con decreto del Ministro delle finanze».

Art. 3.

Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli).* — 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso).* — 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali»;

b) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 *(Altre violazioni)*. — *1.* Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;

f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni».

2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.

3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente»;

b) nell'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, riguardante le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centomila»;

c) nell'articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni:

1) nella lettera *a)*, le parole: «il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «l'ultimo comma»;

2) nella lettera *b)*, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la parola: «duecentomila» è sostituita dalla seguente: «centomila».

Art. 4.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303 - supplemento ordinario:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi».

«17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive».

«133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5 - supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5 - supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 3, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5 - supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 18 dicembre 1997, n. 472 e 18 dicembre 1997, n. 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º luglio 1998, n. 151.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 9 luglio 1997, n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1998, n. 287.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 5, 8, 9, 11 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 *(Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi).* — 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione *periodica o quella* prescritta dall'art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta.

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. *Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3.*

5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio».

«Art. 8 *(Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni).* — 1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto, *compresa quella periodica,* non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta».

«Art. 9 *(Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità).* — 1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, *gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette* risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'art. 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'art. 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».

«Art. 11 *(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).* — 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria *anche se non richiesta* dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *a)* o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. *(Abrogato).*

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».

«Art. 13 *(Ritardati od omessi versamenti diretti).* — 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. *Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera* a) *del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.* Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, è citato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

«1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente degli articoli 12, 13, 16, 17, 20 e 25 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Concorso di violazioni e continuazione).* — 1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

4. *Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.*

5. *Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la anzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.*

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzion».

«Art. 13 *(Ravvedimento).* — 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni *ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.*

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione».

«Art. 16 *(Procedimento di irrogazione delle sanzioni).* — 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

3. *Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,* il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine *previsto per la proposizione del ricorso,* con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22».

«Art. 17 *(Irrogazione immediata).* — 1. In deroga alle previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, *entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.*

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-*bis* e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3».

«Art. 20 *(Decadenza e prescrizione).* — 1. L'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel *diverso* termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3.

2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».

«Art. 25 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore.

2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.

3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro il 18 dicembre 1998, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nell'art. 17, comma 3.

3-*bis.* Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni dei redditi, comprese quelle unificate, presentate nell'anno 1998, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

3-ter. *Nei casi di omissioni ed errori relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 1999, che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l'autore delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.*

3-quater. *Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.*

3-quinquies. *Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-*quater, *inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione stessa.*

3-sexies. *Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 3-*quater, *il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.*

3-septies, *La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione di cui al comma 3-*quater *è determinata con decreto del Ministro delle finanze*».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, è citato nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è citato nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: «Imposta sugli spettacoli», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 294 - supplemento ordinario n. 2. Si riporta il testo dell'art. 17 del succitato decreto:

«Art. 17 *(Concessione del servizio).* — Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori.

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma».

— Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: «Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1999, n. 59.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti Preambolo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2000, n. 40. Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del succitato decreto del Presidente della Repubblica:

«Art. 2 *(Intrattenimenti organizzati da enti società o associazioni).* — 1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.

2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'art. 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attività esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti occasionali e prestazioni accessorie attività da intrattenimenti».

«Art. 3 *(Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento).* — 1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'art. 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'art. 17 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 74-*quater* del succitato decreto del Presidente della Repubblica:

«Art. 74-*quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche).* — 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui, si trattiene nel lungo in cui si svolge la manifestazione settacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella *C* organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifesiazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella *C,* nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera. ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al

predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972».

— Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1990 recante: «Determinazione forfettaria degli imponibili e relativa regolamentazione ai fini della liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dall'utilizzazione di apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1990, n. 92.

— Il testo vigente degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, già citato nelle note alle premesse, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).* — 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità è sostituito dal seguente: "Art. 23 *(Sanzioni ed interessi).* — 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento";

b) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le parole "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie";

c) l'art. 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è sostituito dal seguente: "Art. 53 *(Sanzioni ed interessi).* — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto";

d) l'art. 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, è sostituito dal seguente: "Art. 76 *(Sanzioni ed interessi).* — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire *centomila* a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette"».

«Art. 13 *(Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni).* — 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, l'*ultimo comma* è abrogato;

b) l'art. 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5 *(Sanzioni ed interessi).* — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire *centomila.*

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta; si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 5"».

— Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale».

00G0145

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 2000.

Revoca della somma di L. 67.106.149 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991 concernente interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici in alcuni comuni della regione Basilicata a seguito degli eventi tellurici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991. (Ordinanza n. 3053).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 1991, con la quale è stata assegnata, tra l'altro, al comune di Picerno la somma di L. 665.000.000 per l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico relativi alla scuola elementare Oscar Pagano, a seguito degli interventi sismici del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata;

Vista la nota n. 718 del 21 gennaio 2000 con la quale il comune di Picerno (Potenza) comunica che gli interventi sono stati ultimati e collaudati e che è stata realizzata un'economia di L. 67.106.149 a valere sulla predetta assegnazione di L. 665.000.000;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni legislative si può procedere alla revoca della somma non utilizzata;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al comune di Picerno;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 67.106.149 di cui all'assegnazione disposta a favore del comune di Picerno con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dal comune di Picerno al cap. X - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, sull'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) iscritta nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A4358

ORDINANZA 11 aprile 2000.

Revoca della somma di L. 67.979.175 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990 concernente interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3054).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 1999 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale è stata assegnata al comune di Mirandola la somma di L. 610.000.000 per l'esecuzione di interventi urgenti sul patrimonio edilizio pubblico;

Vista la nota datata 7 marzo 2000 con la quale il comune di Mirandola ha comunicato che l'importo residuo di L. 67.979.175 a valere sulla suddetta assegnazione è da considerare economia di bilancio;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9341 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 67.979.175 assegnata al comune di Mirandola con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1887 del 29 marzo 1990.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

00A4357

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Vigevano dell'ufficio del territorio di Pavia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione - ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota protocollo n. 1/46432 del 18 marzo 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Vigevano dell'ufficio medesimo;

Vista la nota n. 2/4/3953/2000 del 23 marzo 2000 di questa direzione compartimentale con la quale ha disposto, atteso il protrarsi del malfunzionamento, l'attivazione della procedura di emergenza per la ricezione ed accettazione delle formalità;

Vista la nota n. 1/52609 del 24 marzo 2000 dell'ufficio del territorio di Pavia con la quale ha comunicato la conclusione del periodo di malfunzionamento della sezione staccata di Vigevano nonché l'attivazione, in data 24 marzo 2000, della procedura di emergenza per la ricezione ed accettazione delle formalità;

Atteso che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi al malfunzionamento del sistema operativo che determina la totale interruzione delle procedure automatiche di ricezione ed accettazione delle formalità nonché delle ispezioni e certificazioni ipotecarie, ad eccezione nella giornata del 24 marzo 2000 in cui è stata attivata dall'ufficio la procedura di emergenza per la ricezione ed accettazione delle formalità;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della sezione staccata di Vigevano dell'ufficio del territorio di Pavia, nel periodo dal 17 al 24 marzo 2000, dei servizi meccanografici di pubblicità immobiliare, ad eccezione della giornata del 24 marzo 2000 in cui è stata attivata la sola procedura di emergenza per la ricezione ed accettazione delle formalità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 marzo 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A4325

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cantù.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cantù ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 21 e 22 marzo 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Cantù;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Cantù nei giorni 21 e 22 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4326

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Cantù.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare fun-

zionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Cantù ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 21 e 22 marzo 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Cantù;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Cantù nei giorni 21 e 22 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4327

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Zogno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Zogno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 17, 18, 20 e 21 marzo 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Zogno;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Zogno nei giorni 17, 18, 20 e 21 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4328

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Zogno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della

legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Zogno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 17, 18, 20 e 21 marzo 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni conclusive di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Zogno;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Zogno nei giorni 17, 18, 20 e 21 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4329

DECRETO 29 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Zogno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Zogno ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio in data 22 marzo 2000, dalle ore 8 alle ore 12, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Zogno in data 22 marzo 2000, dalle ore 8 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 marzo 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A4330

DECRETO 3 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1998/11772, del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Viste le note numeri 335/2/PRA e 352/2/PRA, rispettivamente del 17 e 24 marzo 2000, con le quali l'ufficio P.R.A. di Reggio Calabria ha comunicato la chiusura dell'ufficio al pubblico nella giornata del 20 marzo 2000 per distacco della fornitura d'energia elettrica onde consentire i lavori di aumento di potenza da KW 30 a KW 50, autorizzati dalla Direzione centrale ACI con nota prot. n. 037588, del 15 ottobre 1999.

Vista la nota prot. n. 170/00, del 20 marzo 2000, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Reggio Calabria ha segnalato il mancato funzionamento del detto ufficio P.R.A. di Reggio Calabria durante la giornata del 20 marzo 2000;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria durante la giornata del 20 marzo 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 3 aprile 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A4333

DECRETO 11 aprile 2000.

Attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto regolamento, il quale prevede che il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 7 aprile 1999 col quale è stato approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 aprile 1999, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda, dell'11 maggio 1999, n. 108, per l'attribuzione di 671 concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - del 28 settembre 1999, n. 228, di aggiudicazione delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche;

Visto il verbale del 16 marzo 2000 della commissione di cui al decreto dirigenziale n. III/7/124758/99 del 2 luglio 1999, con il quale sono state formulate proposte di riaggiudicazione delle concessioni per le quali è intervenuta rinuncia da parte di alcuni degli aggiudicatari di cui al predetto decreto ministeriale del 16 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa di cui al suddetto bando di gara, sono attribuite, per un periodo di sei anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della stipulazione della convenzione, le concessioni di cui all'allegato elenco facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Sono delegati a stipulare le singole convenzioni con i concessionari di cui all'art. 1:

il dott. Francesco Mainolfi, in sua vece i dott. Antonio Perna e Gerardo Cataldo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

la dott.ssa Beatrice Mazzotti, in sua vece, il dott. Gregorio Nuccio, in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale dei servizi
generali e del personale del Ministero
delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

ALLEGATO

ELENCO SECONDI CLASSIFICATI GARA 671 CONCESSIONI AGENZIE IPPICHE

N.CON	PROV	COMUNE	PROG	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO LOCALI	MINIMO GAR.
15	AN	FABRIANO	937	LEONARDI MICHELA	V.LE G.MILIANI/VIA XXIV MAGGIO, 21	1.102.000.000
17	AN	OSIMO	1036	BERIBE' CLAUDIO S.N.C.	VIA MARCO POLO, 88	420.000.000
25	AP	PORTO S.ELPIDIO	476	CABE S.R.L.	VIA UMBERTO I, 25	600.000.000
37	BA	ANDRIA	961	EVER GREEN DI G.LISO & C. S.N.C.	VIA NAPOLI, 25/29A	468.700.000
64	BL	FELTRE	239	A. EDILCO S.R.L.	VIA CAMPO GIORGIO.4 A	100.200.000
78	BO	BOLOGNA	467	A.I.INDIPENDENZA E SAFFI	VIA MARCO POLO ,16	1.449.549.999
88	BS	BRESCIA	660	NEWBET S.R.L.	VIA S. BARTOLOMEO,15/19	541.000.000
90	BS	BRESCIA	470	FIN-BET	VIA RODI,59	421.015.000
97	BS	DESENZANO DEL GARDA	613	SAMA BET S.R.L.	VIA DAL MOLIN,4	910.000.000
118	CA	CAGLIARI	1044	G.A.I.C. S.N.C.	VIA LAI,16/18	360.000.000
134	CE	CASERTA	934	CECCA CELESTINA & C.- A.I. CASERTA S.N.C.	VIA FERRARECCE,57	1.383.000.000
136	CE	MADDALONI	717	SPORT ON-LINE S.N.C. DI CECCA C. E CIOFFI F.	VIA NAPOLI, 219	719.499.000
139	CE	SAN NICOLA LA STRADA	718	SPORT ON-LINE S.N.C. DI CECCA C. E CIOFFI F.	VIA PERUGIA	200.900.000

179	KR	CROTONE	511	SGAI S.R.L.	VIA TORINO ANG. I°MAGGIO	721.000.000
248	LC	MERATE	338	A.I. DUOMO S.N.C. DI A.LAINATI	VIALE VERDI,115	311.000.000
257	LU	FORTE DEI MARMI	453	PASQUALI ORESTE &C. S.N.C.	VIA MORIN,8 E	183.500.000
288	MI	ABBIATE GRASSO	942	A.I. VIGEVANO DI SCARCELLI R. & C.	VIALE G.G.SFORZA,139	638.000.000
342	MO	MIRANDOLA	808	NEW SPORTS DI ZACCARELLI P.	VIA ALESSANDRINI,23	407.000.000
351	NA	NAPOLI	536	PLAYBEST S.A.S. DI G. IESCONE	PIAZZA MASANIELLO,48/50	200.000.000
357	NA	TORRE DEL GRECO	429	MARTIRE RAIMONDO & C. S.N.C.	VIA NAZIONALE, 56/I-O	649.000.000
368	NA	CASORIA	759	PUNTO SCOMMESSE DI CRISPINO F. & C. S.N.C.	VIA P. PICCIRILLO, 19/37	812.000.000
372	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	889	CASEIFICIO CI. E CI. S.A.S. DI C.PUGLIESE	VIA GIARDINI	900.000.000
376	NA	MARANO DI NAPOLI	501	SGAI S.R.L.	VIA G.FALCONE, 45/47	521.000.000
388	NA	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	700	DIMENSIONE GIOCO S.N.C. DI C. PORRAZZO & C.	VIA XX SETTEMBRE,112/116	479.000.000
403	PD	PADOVA	1107	SPORT E SCOMMESSE DI PAGLIONE IOLE & C. S.N.C.	VIA S. LUCIA, 85/87	1.620.000.000
440	PG	GUBBIO	447	VENTURI MARCO	VIALE RIMEMBRANZA,77	181.100.000
449	PE	MONTESILVANO	1178	LENNOK S.A.S. DI G. CORALLI	CORSO UMBERTO	1.510.000.000
461	PZ	POTENZA	561	ROSMU DI MUCERINO ANTONIO & C. S.N.C.	VIA DI GIURA	623.000.000
481	RC	VILLA S.GIOVANNI	204	ALL BETS S.R.L.	VIA AMM.CURZON, 4	220.000.000
486	RE	SCANDIANO	1087	A.I. 2000 DI MONTI LAURO	VIA GRAMSCI,19 A/B	254.888.000

529	SA	SALERNO	872	BINGO S.N.C. DI CHIANESE G.	VIA RICCI,33/35 - VIA BARONE,9/13	622.000.000
531	SA	AGROPOLI	211	SOC. SCOMMESSE IL QUADRIFOGLIO S.A.S.	VIA PIAVE, 52	170.000.000
533	SA	CAPACCIO	215	MILLENIUM SPORTS BETTING S.A.S.	VIA NAZIONALE	252.000.000
536	SA	NOCERA INFERIORE	218	SOC. SCOMMESSE IL QUADRIFOGLIO S.A.S.	VIA STARZA SAN PIETRO	413.000.000
556	SR	FLORIDIA	409	A.I. DEL CENTRO DI L. AGRIFOGLIO & C. S.N.C.	VIA TURATI,90/94	801.000.000
642	VE	CAORLE	278	RIDOLFO EMILIO	VIALE FALCONERA	60.000.000
652	VR	VERONA	697	NEWBET S.R.L.	VIA FINCATO,51	727.000.000

00A4364

DECRETO 14 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siracusa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 7 marzo 2000, n. 4518 dell'ufficio del territorio di Siracusa, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio stesso ed in particolare dei locali ex UTE;

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del citato ufficio verificatosi in data 13 marzo 2000 è da attribuirsi a disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accettato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siracusa, locali ex UTE, in data 13 mar zo 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 aprile 2000

Il direttore: DRAGONE

00A4396

DECRETO 14 aprile 2000.

Trasferimento per il giorno 29 aprile 2000 della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubbllicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possiblilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85 presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Considerato che la società Lottomatica ha comunicato la propria disponibilità a che l'estrazione del 29 aprile 2000, avvenga presso il Palazzo ducale di Genova, come richiesto dal locale comune;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Il giorno 29 aprile 2000, in occasione della mostra «El siglo de los Genoveses», le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Genova, saranno effettuate presso il Palazzo ducale sito in piazza De' Ferrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A4320

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito dal sig. Giuseppe Benincasa cittadino italiano;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseur und medizinischer Bademeister» conseguito in Germania, in data 1° giugno 1987, dal sig. Giuseppe Benincasa, nato a Roccadaspide (Italia) il 22 aprile 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il direttore: D'ARI

00A4355

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 dicembre 1999.

Delega di funzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione per gli atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Giordano Angelini, on. Luca Danese e sen. Mario Occhipinti.

IL MINISTRO DEI TRAPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, commi 8, 9, 13 e 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con il quale sono stati soppressi il Ministero dei trasporti ed il Ministero della marina mercantile ed è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Deleghe al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n 202, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti, il

28 dicembre 1999, Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 15, recante la nomina del dott. Pier Luigi Bersani a Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti, il 28 dicembre 1999, Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 16, recante la nomina a Sottosegretari di Stato dell'on. Giordano Angelini e dell'on. Luca Danese e del sen. Mario Occhipinti;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle funzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta

Art. 1.

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sono riservati in ogni caso al Ministro:

a) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario e internazionale;

b) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

c) le richieste di pareri obbligatori e di carattere generale al Consiglio di Stato e dall'Avvocatura dello Stato;

d) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

e) i criteri relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni;

f) i criteri per la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali.

Art. 2.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini:

a) le materie di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri;

b) le funzioni concernenti la vigilanza sulle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

2. Il sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini, in caso di impedimento o assenza del ministro, presiede:

a) la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, concernente le ferrovie concesse;

b) la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle ferrovie concesse;

c) la Commissione di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le ferrovie metropolitane;

d) il Comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297;

e) la Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Giordano Angelini è, altresì delegato:

a) a seguire le relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza del Settore trasporti terrestri;

b) a decidere sui ricorsi gerarchici impropri nelle materie di competenza del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 3.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Luca Danese:

a) le materie di competenza del Dipartimento dell'aviazione civile;

b) le funzioni concernenti la vigilanza sull'Ente nazionale per l'aviazione civile e sull'Ente nazionale di assistenza al volo.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Luca Danese è altresì delegato:

a) a seguire le attività del Ministero presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella commissione III «Infrastrutture» e nella Commissione VI «Sviluppo sostenibile», nonché a rappresentare il Ministro nelle Commissioni stesse, salvo che per le competenze specifiche inerenti le materie ricomprese, nelle deleghe ai Sottosegretari Giordano Angelini e Mario Occhipinti;

b) a seguire le relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza del Settore aviazione civile;

c) a presiedere la commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324 incaricata dell'esame di diritti aeroportuali.

Art. 4.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti:

a) le materie di competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna;

b) le materie relative al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti è altresì delegato:

a) a seguire le attività del Ministero presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica, per le competenze specifiche inerenti le materie della navigazione marittima ed interna;

b) a seguire le relazioni con l'Unione europea per le materie di competenza del settore navigazione marittima ed interna.

Art. 5.

1. La delega ai Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1999

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 54

00A4361

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Amicizia e risparmio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 29 marzo 1988 la società cooperativa «Amicizia e risparmio» a r.l. con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Silvio Paulon ne è nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6989 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1982 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Amicizia e risparmio», con sede in Roma, via C. Carcagni n. 50, costituita con rogito notaio Francesco Salerno in data 8 aprile 1977, rep. 47704, reg. soc. 2108/77 tribunale di Roma, BUSC n. 23675, è sciolta ai sensi dell' art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4334

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Ireos», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 12 luglio 1982 la Società cooperativa «Nuova Ireos» a r.l. con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avvocato Romano Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 21 agosto 1984 con il quale viene nominato commissario liquidatore l'avvocato Vincenzo Sepe in sostituzione dell'avvocato Romano Ricci;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1985 con il quale viene nominato commissario liquidatore il prof. Cataldo Cappadozzi in sostituzione dell'avvocato Vincenzo Sepe;

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1986 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Ferdinando Scarpati in sostituzione del prof. Cataldo Cappadozzi;

Vista la nota prot. n. 7154 del 30 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto del tempo ormai trascorso, ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Ireos» a r.l., con sede in Roma, costituita con rogito notaio Pietro Pomar in data 21 maggio 1963, rep. 104309, reg. soc. 1580/63 tribunale di Roma, BUSC 2640, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso ai Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4336

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.C.C. Cooperativa consumo Cocciano» a r.l., in Frascati.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 3 marzo 1987 la società cooperativa «C.C.C. Cooperativa consumo Cocciano» a r.l., con sede in Frascati (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avvocato Ugo De Angelis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 6993 del 22 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, dovendosi considerare estinte le poste attive contenute nell'ultimo bilancio di esercizio relativo all' anno 1980 ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio1998;

Decreta:

La società cooperativa «C.C.C. Cooperativa consumo Cocciano» a r.l., con sede in Frascati (Roma), via Decumio n. 1, costituita con rogito notaio Giuliano Michele in data 12 luglio 1977, rep. n. 15961, reg. soc. 3678/77, tribunale di Roma, BUSC 23919, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4335

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Pavimentisti ed edili associati» a r.l., in Frascati.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 24 novembre 1986 la società cooperativa «Pavimentisti ed edili associati» a r.l., con sede in Frascati (Roma) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Giuseppe Abbate ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 7152 del 30 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto delle relazioni redatte in data 31 luglio 1987, 30 gennaio e 30 luglio 1988 dal commissario liquidatore ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Pavimentisti ed edili associati» a r.l., con sede in Frascati (Roma), via Montegrappa n. 1, costituito con rogito notaio Michele Giuliano in data 6 marzo 1978, rep. n. 17637, reg. società 1345/78 tribunale di Roma, B.U.S.C. 24322, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4270

DECRETO 14 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Autovox ventisettesima» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 30 novembre 1985 la società cooperativa «Autovox ventisettesima» a r. l. con sede in Roma è stata sciolta

ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Paolo Barone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. 7150 del 30 dicembre 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/5, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, atteso che l'ente non ha mai depositato alcun bilancio di esercizio ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonchè l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Autovox ventisettesima» a r. l., con sede in Roma, via Trionfale 191, costituita con rogito notaio Franco Galiani in data 3 settembre 1971, rep. n. 24792, reg. soc. n. 3/2/71 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20432 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il dirigente: PIRONOMONTE

00A4271

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Italtel Tecnomeccanica - ora Marconi Comunications, unità di Terni. (Decreto n. 27935).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998; n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Italtel tecnomeccanica - ora Marconi Comunications, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 3 dicembre 1997;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell' approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel tecnomeccanica - ora Marconi Comunications con sede in Terni e unità di Terni (NID 9810TR0002) per un massimo di 198 unita' lavorative per il periodo dal 12 aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 12 aprile 1998.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4337

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Biomedica Foscama, unità di Ferentino. (Decreto n. 27936).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Biomedica Foscana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Biomedica Foscana, con sede in Ferentino (Frosinone) unità di Ferentino per per un massimo di 125 unità lavorative (NID 0012FR0003) per il periodo dal 23 febbraio 2000 al 22 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2000 con decorrenza 23 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4338

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge 223/1991, in favore dei lavoratori della S.p.a. Piaggio & C. già Piaggio veicoli industriali, unità di Lugnano e Pontedera. (Decreto n. 27937).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Piaggio & C. già Piaggio veicoli industriali, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 febbraio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C. già Piaggio veicoli industriali, con sede in Pontedera unità di Lugnano e Pontedera (Pisa) per un massimo di 4000 unità lavorative (NID 9909PI0007) per il periodo dal 16 agosto 1999 al 12 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1999 con decorrenza 16 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4339

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Magnaghi Aerospace, unità di Brugherio Milano. (Decreto n. 27938).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Magnaghi Aerospace, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale n. 27589 del 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999, il suddetto trattamento in favore di un massimo di 35 unità lavorative, numero indicato nella verifica ispettiva datata 19 maggio 1999;

Considerato che la società, con nota del 1º marzo 2000, ha fatto presente che il numero di lavoratori effettivamente interessati alle sospensioni nel predetto periodo è stato pari a 36 unità di cui 24 nello stabilimento di Milano e 12 in quello di Brugherio (Milano), così come risulta da modelli I.G.I. 15, allegati alla predetta nota;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto pertanto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento e di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale n. 27589 del 27 dicembre 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Aerospace, con sede in Milano unità di Brugherio (Milano) (NID9903MI0023), per un massimo di 12 unità lavorative, e unità di Milano (NID9903MI0023) per un massimo di 24 unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 1999 al 4 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 5 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 dicembre 1999, n. 27589.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4340

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dalla S.r.l. ABB Servomotors, unità di Asti - frazione st. Portacomaro. (Decreto n. 27939).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l ABB Servomotors;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il sottocitato trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, n. 27704 che ha annullato e sostituito il citato decreto ministeriale di approvazione del 5 agosto 1999;

Viste le istanze della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l ABB Servomotors con sede in Milano unità di Asti frazione st. Portacomaro (Asti), (NID 9901TO0002) per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 26926.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti S.r.l ABB Servomotors unità di Asti frazione st. Portacomaro (Asti), (NID 990lTO0008) per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 27300.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4341

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Carle & Montanari, unità di Milano e Quinto Stampi. (Decreto n. 27940).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a Carle & Montanari tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Carle & Montanari con sede in Milano unità di Milano e Quinto Stampi (Milano), per un massimo di 47 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999, con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4342

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. On Line System, unità di Ciampino. (Decreto n. 27941).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 1999 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l On Line System.

Visto il decreto ministeriale datato 4 novembre 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l On Line System sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma), (NID 9912RM0108) per un massimo di 5 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabili) per il periodo dal 22 settembre 1999 al 21 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4343

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, unità di Altare. (Decreto n. 27942).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 668, convertito, con modificazioni della legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 3726 del 24 gennaio 2000, pronunciata dal tribunale di Savona che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. La Metallurgica;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, sede in Altare, unità in Altare (Savona) (NID 0004SV0001) per un massimo di 22 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 2000 al 23 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4344

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.M.E.A. Zena, unità di Carrara e Genova. (Decreto n. 27943).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni della legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 181/99 del 23 dicembre 1999, pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. S.I.M.E.A. Zena;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 24 dicembre 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.M.E.A. Zena, sede in Genova unità in Carrara (Massa Carrara) (NID 0009MS0004) per un massimo di 32 unità lavorative, Genova (NID 0004GE0003) per un massimo di 25 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1999, al 23 giugno 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 24 giugno 2000 al 23 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4345

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forauto, unità di Cambiano. (Decreto n. 27944).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Forauto inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 23 dicembre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 novembre 1999 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 37 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2000, al 31 dicembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Forauto con sede in Como unità di Cambiano (Torino) (NID 9901000026) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 37 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forauto a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4346

DECRETO 16 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, unità di Comunanza. (Decreto n. 27945).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2,3,4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 , relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Manifattura Val d'Aso inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 novembre 1999, relativa al posto dal 13 ottobre 1999 al 12 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 ottobre 1998 e 11 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 13 ottobre 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria e abbigliamento applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità su un organico complessivo di 41 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1999 al 12 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno), unità di Comunanza, (Ascoli Piceno) (NID 9911000005) per i quali è stato stipulato un contratti di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Val d'Aso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell' 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4347

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di conversione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Palmera dall'1 agosto 1998 consorzio Madia Diana S.r.l., unità di Bari. (Decreto n. 27948).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente tra l'alto, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la deliberazione del Comitato internazionale per il coordinamento della politica industriale - C.I.P.I., adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di conversione aziendale, così come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;

Vista l'istanza della società Palmera dall'1 agosto 1998 consorzio Madia Diana con la quale veniva richiesta l'approvazione biennale del programma di conversione aziendale, a far data dal 7 gennaio 1998, programma basato sulla realizzazione del contratto d'area, così come individuato nel verbale di incontro stipulato in data 16 luglio 1998 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla presenza del Ministero del lavoro, e delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali;

Visto il decreto ministeriale n. 25463 del 18 dicembre 1998, con il quale è stato approvato il programma per conversione aziendale relativamente al periodo 7 gennaio 1998 - 6 gennaio 1999 in favore della Palmera, dall'1 agosto 1998 consorzio Madia Diana S.r.l.;

Considerato che, in sede di concertazione interministeriale, è stato ritenuto di modificare lo strumento di programmazione contratta, da contratto d'area a contratto di programma e che il predetto consorzio ha presentato domanda di accesso alla programmazione negoziata per il contratto di programma in data 5 luglio 1999;

Considerato che, il cambiamento di programma ha fatto decadere la possibilità del consorzio Madia Diana di realizzare gli investimenti originariamente programmati nella prima domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria, per gli anni 1998/1999;

Accertato che il predetto consorzio ha realizzato, comunque, degli investimenti, finalizzati allo smantellamento completo degli impianti industriali, e che, tali investimenti, possono considerarsi propedeutici alla effettiva realizzazione del contratto di programma presentato;

Considerato che il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1999, ha stanziato fino a Lire/mld 50 per il sostegno dell'iniziativa, eventualmente integrabili con cofinanziamento regionale, e che nessun contratto di programma al momento può essere deliberato dal CIPE in assenza di una definitiva conclusione del negoziato con la Commissione europea, così come dichiarato con nota del 15 marzo 2000 dal servizio per la programmazione negoziata;

Ritenuto, tuttavia, in considerazione delle gravi difficoltà economico-finanziarie del consorzio Madia Diana di dover approvare il nuovo piano di conversazione aziendale per gli anni 1998/1999, e di procedere, quindi, all'annullamento del decreto ministeriale n. 25463 del 18 dicembre 1998, concessivo dell'originario programma di conversione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per conversione aziendale relativamente al periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Palmera dall'1 agosto 1998 consorzio Madia Diana S.r.l., sede in Olbia (Sassari), stabilimento di Bari.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 25463 del 18 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4348

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, unità di L'Aquila. (Decreto n. 27950).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per la riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 novembre 1999 al 1° novembre 2001, dalla ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 2 novembre 1999 al 1° novembre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1999 al 1° novembre 2000, della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, sede in L'Aquila, unità di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4349

DECRETO 17 marzo 2000.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», unità di Genova. (Decreto n. 27952).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999;

Visti i verbali datati 10 settembre 1997 e 10 aprile 1999, tra la ditta S.p.a. S.E.P. Società Edizioni e Pubblicazione «Il Secolo XIX», e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999 della ditta S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», sede in Genova, unità di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4350

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tubi Ghisa, unità di Cogoleto. (Decreto n. 27953).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, con il quale è stato concesso, a decorrre dal 16 dicembre 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 16 dicembre 1997 - 15 dicembre 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 dicembre 1999 al 15 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Tubi Ghisa;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracita legge n. 223/1991, presentato della società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 16 dicembre 1999 al 15 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Tubi Ghisa, sede in Cogoleto (Genova), unità di Cogoleto (Genova).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4351

DECRETO 17 marzo 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ceramica delle Puglie, unità di Monopoli. (Decreto n. 27954).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Ceramica delle Puglie;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracita legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 16 novembre 1999 al 15 maggio 2000, della ditta S.r.l. Ceramica delle Puglie, sede in Monopoli (Bari), unità di Monopoli (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4352

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.a.s. Valentini confezioni, unità di Magliano dei Marsi. (Decreto n. 27955).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracita legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 settembre 1999 al 26 settembre 2000, dalla ditta S.a.s. Valentini confezioni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 settembre 1999 al 26 settembre 2000, della ditta S.a.s. Valentini confezioni, sede in Roma, unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4353

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Emiliana tessile, unità di Cetraro. (Decreto n. 27956).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracita legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.r.l. Emiliana tessile;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2001, della ditta S.r.l. Emiliana tessile, sede in Corregio (Reggio Emilia), unità di Cetraro (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4354

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Cellulosa 2000, unità di Crotone. (Decreto n. 27957).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Cellulosa 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001, della ditta S.p.a. Cellulosa 2000, sede in Crotone, unità di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4374

DECRETO 17 marzo 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Biomasse Italia, unità di Crotone. (Decreto n. 27958).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001, dalla ditta S.p.a. Biomasse Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2001, della ditta S.p.a. Biomasse Italia, con sede in Crotone, unità di Crotone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A4375

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, unità di Grugliasco. (Decreto n. 27959).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 27 luglio 1998, il sottocitato trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, n. 27705, che ha annullato e sostituito il citato decreto ministeriale di approvazione del 21 gennao 1999;

Viste le istanze della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) (NID 9901TO0042), per un massimo di 933 unità lavorative, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 gennaio 1999, n. 25651.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) (NID 9901TO0007), per un massimo di 933 unità lavorative, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1998 con decorrenza 27 gennaio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 aprile 1999 n. 26207.

Art. 3.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è ulteriormente prorogato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) (NID 9901TO0053), per un massimo di 900 unità lavorative, per il periodo dal 27 luglio 1999 al 26 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999, con decorrenza 27 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4376

DECRETO 17 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, unità di Milano. (Decreto n. 27960).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Nuova Same;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9903MI0096), per un massimo di 3 unità lavorative in CIGS (12 prepensionabili), per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento di cui all'art. 1 sono ulteriormente prorogati per il periodo dal 1° novembre 1999 al 2 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2000.

Riparto risorse aree depresse 2000-2002. Legge finanziaria 2000 (tabella *D*). (Deliberazione n. 14/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

VISTI il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tab.C, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi (5.732,671 Meuro), finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) che, nel rifinanziare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, prevede in tab. D autorizzazioni di spesa per complessive lire 12.000 miliardi (6.197,482 Meuro); dei quali 2.000 miliardi (1.032,913 Meuro) per l'anno 2000 e 5.000 miliardi (2.582,284 Meuro) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

VISTA la decisione della Commissione europea SG (99) D/7230 del 6 settembre 1999, che ha considerato compatibile con il Trattato CE l'estensione degli strumenti di programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca;

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/022) ed in particolare il punto 23.4 con il quale la Commissione europea propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti concernenti gli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro il 30 giugno 2000;

VISTE le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge, nonché quelle concernenti gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTO il Programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-2006 di cui alla delibera di questo Comitato n.139 del 6 agosto 1999 e la proposta per i relativi Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR);

VISTO il documento unico di programmazione "Isole minori" (DUPIM) presentato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 2 dicembre 1999;

CONSIDERATO che in data 13 gennaio 1998 è stato siglato dal Governo e dalle centrali cooperative uno specifico protocollo d'intesa;

TENUTO CONTO degli orientamenti di carattere programmatico emersi nella riunione di questo Comitato del 5 novembre 1999 sulla ripartizione delle predette risorse disponibili per il triennio 2000–2002 articolata per grandi tipologie di intervento come segue: 6.000 miliardi di lire (3.098,741 Meuro) destinate alle attività produttive, 1.500 miliardi (774,685 Meuro) riservati alla ricerca, alla formazione e alle politiche del lavoro, 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro) destinati alle infrastrutture;

TENUTO CONTO altresì dei criteri emersi in tale sede e precedentemente concordati dalla Conferenza Stato-Regioni concernenti:
- conferma delle percentuali di ripartizione tra le macro aree (Centro-Nord e Mezzogiorno) rispettivamente pari al 15% e all'85% delle risorse disponibili per i vari settori di intervento;
- ripartizione, all'interno di tali quote, delle risorse relative al Mezzogiorno da effettuarsi secondo le percentuali applicate per la ripartizione dei fondi strutturali europei di cui alla predetta delibera del 6 agosto 1999, assimilando le Regioni Abruzzo e Molise alle aree dell'obiettivo 1 ai fini della concessione delle agevolazioni nazionali e della utilizzazione delle relative risorse (art.27, comma 16, della predetta legge n.488/1999, finanziaria 2000);
- ripartizione per il Centro-Nord della quota del predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) riservato alle attività produttive, da effettuarsi quanto all'11,34% su base regionale, secondo indicazioni coerenti con il riparto delle risorse adottato per le altre regioni e con la ripartizione delle aree depresse quale risulterà dalla nuova zonizzazione, in corso di definizione in sede comunitaria, e quanto al 3,66% per interventi di riequilibrio all'interno delle singole tipologie di intervento;

CONSIDERATO, che in sede di definizione del Programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) è stato concordato che, nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) Industria per la gestione degli incentivi regionalizzati alle imprese, sia demandata alle Regioni l'individuazione dei criteri e delle modalità di allocazione delle risorse sul territorio, utilizzando la strumentazione nazionale costituita dai bandi ex lege n. 488/1992;

TENUTO CONTO degli orientamenti concordati in sede di Commissioni CIPE 2^ e 4^ nelle sedute congiunte del 25 e 31 gennaio 2000;

SULLA BASE di quanto emerso nella riunione della Conferenza Stato–Regioni del 10 febbraio 2000, nel corso della quale è stata condivisa l'utilizzazione delle risorse relative al PON Industria; è stata confermata la disponibilità all'utilizzazione concertata delle risorse relative all'asse sviluppo locale dei POR, settore industria e settore agricoltura; è stata condivisa l'esigenza di finanziamento integrale dei patti territoriali presentati entro il 10 ottobre 1999 e sottolineata altresì la necessità di destinare un importo di lire 100 miliardi (51,645 Meuro) per iniziative a favore delle isole minori (DUPIM) da definirsi successivamente in partenariato con le Regioni interessate e sottoposte all'esame di questo Comitato;

RITENUTO di dovere finalizzare il predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) a favore delle attività produttive, incrementato anche della quota annuale delle risorse previste dal PON Industria (1.500 miliardi, pari a 774,685 Meuro), nonché della quota di risorse direttamente assegnate alle regioni per la realizzazione degli interventi compresi nei Programmi operativi regionali settore industria (500 miliardi, pari a 258,228 Meuro) e settore agricoltura (500 miliardi, pari a 258,228 Meuro);

RITENUTO opportuno autorizzare il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato all'utilizzo, nel limite di lire 40 miliardi (20,658 Meuro), delle risorse disponibili alla data della presente delibera per gli interventi ex lege n. 488/1992 in favore dei programmi di investimento della Regione Liguria ritenuti ammissibili alle agevolazione della stessa legge n. 488/1992 ed approvati con la graduatoria di cui al decreto del predetto Ministero del 29 ottobre 1999; fermo restando che di tale importo si terrà conto all'atto dell'utilizzazione della quota indistinta del 3,66% accantonata per le aree del Centro-Nord;

CONSIDERATA l'esigenza di utilizzare le risorse riservate a favore delle attività produttive per il finanziamento delle seguenti tipologie di intervento:

- patti territoriali presentati entro il 10 ottobre 1999 e utilmente inseriti in graduatoria;
- patti territoriali nei settori dell'agricoltura e pesca;
- contratti di programma e altri strumenti di contrattazione programmata di cui all'art.2, comma 206, della legge 662/96;
- iniziative comprese nei contratti d'area previsti per legge o in alcuni contratti d'area stipulati nelle Regioni meridionali;
- concessione di agevolazioni alle attività produttive ex lege n. 488/1992, ivi inclusi bandi mirati per territorio e/o per settore e graduatorie per i grandi progetti;
- iniziative a favore delle isole minori;

CONSIDERATA in particolare la necessità di provvedere in tempi rapidi all'emanazione del bando specializzato per i patti territoriali nei settori dell'agricoltura e pesca, anche alla luce del termine del 30 giugno 2000 previsto in sede comunitaria per la modifica dei regimi di aiuto negli stessi settori;

RITENUTO inoltre di disporre assegnazioni, per un importo di lire 1.500 miliardi (774,685 Meuro), a favore di altre tipologie di intervento a forte impatto occupazionale nei settori della ricerca, della formazione e delle politiche del lavoro;

RITENUTO di valutare positivamente le iniziative volte a internazionalizzare il sistema produttivo nelle aree depresse e di dover assegnare, a valere sulla predetta quota di lire 1.500 miliardi (774,685 Meuro), la somma di lire 50 miliardi (25,822 Meuro), considerato che al finanziamento di altre azioni, volte in particolare a valorizzare l'offerta turistica ed a costruire moderne reti di servizio, possono concorrere anche le risorse destinate agli interventi nelle isole minori ed ai contratti di programma;

RITENUTO altresì di dover finalizzare, nel quadro delle intese istituzionali di programma, l'importo di lire 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro) ad interventi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse, anche nel medio-lungo periodo, con priorità per i due assi della mobilità e del ciclo integrato dell'acqua, nonché per il riassetto idrogeologico;

RITENUTO di accantonare, a valere su predetto importo di 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro), una quota del 10% per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali a valenza nazionale o di raccordo internazionale e/o per operazioni di riequilibrio;

CONSIDERATO altresì che la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale di cui all'art. 87, punto 3, lettere a) e c), del Trattato di Roma è in via di definizione in sede comunitaria e che, per quanto attiene alle Regioni fuori dell'obiettivo 1, è ancora in corso di definizione anche l'individuazione delle aree destinatarie sia delle risorse a favore dell'obiettivo 2, sia di quelle finalizzate al sostegno transitorio;

NELLA PROSPETTIVA di una nuova formulazione delle procedure relative agli strumenti di programmazione negoziata in linea con i conferimenti di funzioni alle Regioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

DELIBERA

L'importo complessivo di lire 12.000 miliardi (6.197,482 Meuro) di cui alle premesse è ripartito, per il periodo 2000-2002, secondo l'articolazione seguente:

- Attività produttive — 6.000 mld (3.098,741 Meuro)
- Infrastrutture — 4.500 mld (2.324,056 Meuro)
- Ricerca, formazione, lavoro, internazionalizzazione imprese — 1.500 mld (774,685 Meuro)

1. Attivita' Produttive

1.1. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate a favore delle attività produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) è incrementato degli importi di 1.500 miliardi (774,685 Meuro) a carico del PON Industria e di lire 1.000 miliardi (516,456 Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR regionali (settore industria, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro e settore agricoltura, 500 miliardi, pari a 258,228 Meuro).
L'importo complessivo che ne deriva, pari a lire 8.500 miliardi (4.389,883 Meuro), viene ripartito come segue:

miliardi di lire – (Meuro)

Finalizzazioni di spesa	Totale	Centro-Nord		Mezzogiorno
		Riparto regionale 11,34%	Fondo Riequilibrio 3,66%	
Patti territoriali agricoltura e pesca	(1) **1.000,00** (516,456)	**56,70** (29,283)	***18,30*** *(9,451)*	**925,00** (477,722)
Contratti di programma ed altri strumenti di contrattazione programmata (art.2, c.206, L.662/96)	**900,00** (464,811)	**102,06** (52,709)	***32,94*** *(17,012)*	**765,00** (395,089)
Contratti d'area (2)	**700,00** (361,519)			**700,00** (361,519)
Isole minori (DUPIM)	**100,00** (51,645)	**11,34** (5,856)	***3,66*** *(1,890)*	**85,00** (43,898)
Risorse residue, di cui:	(3) **5.800,00** (2.995,450)	**510,30** (263,547)	**164,70** (85,060)	**5.125,00** (2.646,841)
- Patti territoriali (bando 10/10/99)	(4) **1081,57** (558,584))			(4) **1081,57** (558,584)
- Agevolazioni legge 488/92 (comprese graduatorie mirate e grandi progetti)	(5) **4.718,43** (2.436,865)	(5) **510,30** (263,547)	(5) **164,70** (85,060)	**4043,43** (2.088,257)
Totale	***8.500,00*** (4.389,883)	(6) ***680,40*** (351,397)	(6) ***219,60*** (113,41)	***7.600,00*** (3.925,072)

(1) Comprende l'importo di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore agricoltura (obiettivo 1). Le percentuali relative al Centro-Nord sono quindi applicate al solo importo di 500 miliardi.
(2) Contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno) e protocolli aggiuntivi relativi a: Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese.
(3) E' comprensivo degli importi di lire 1.500 miliardi a carico del PON industria e di lire 500 miliardi a carico dei POR, settore industria (obiettivo 1).
(4) Nell'ipotesi in cui tutte le iniziative inserite nei patti territoriali siano realizzate.
(5) Del residuo importo di lire 4718,43 mld soltanto una quota di 4.500 mld è ripartibile anche per le aree del Centro-Nord. Pertanto le percentuali dell'11,34% e del 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord) sono applicate alla predetta quota di 4.500 mld.
(6) Gli importi di lire 680,40 mld e 219,60 mld sono pari rispettivamente all'11,34% e al 3,66% (totale, 15% al Centro-Nord) dell'importo di lire 6.000 miliardi.

1.2. a) Nell'ambito del predetto importo di lire 4718,43 miliardi (2.436,865 Meuro), i Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e le Regioni definiranno la quota di risorse destinate al finanziamento di bandi ex lege n. 488/1992, ivi compresi bandi mirati per

territorio e/o per settore, nonché le risorse da finalizzare ad eventuali altre iniziative di investimento. I predetti Ministeri formuleranno, qualora occorra, a questo Comitato specifiche proposte.

b) In relazione all'accantonamento di lire 900 miliardi (464,811 Meuro) per contratti di programma ed altri strumenti di contrattazione programmata, i Ministeri del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dell'Industria, Commercio e Artigianato e delle Politiche Agricole, previa verifica delle domande di accesso giacenti alla data della presente delibera, formuleranno a questo Comitato proposta per i conseguenti adempimenti.

c) Nell'allegata tabella viene prevista la ripartizione delle risorse tra le diverse Amministrazioni interessate, articolata temporalmente nel periodo 2000-2002.

1.3 A valere sulla predetta disponibilità complessiva di lire 7.600 miliardi (3.925,072 Meuro) assegnata alle Regioni meridionali, le risorse destinate al finanziamento dei patti territoriali presentati entro il 10 ottobre 1999 e utilmente inseriti in graduatoria (lire 1.081,57 miliardi, pari a 558,584 Meuro) e delle agevolazioni industriali ex lege n.488/1992 (lire 4.043,43 miliardi, pari a 2.088,257 Meuro), per un totale di lire 5.125 miliardi (2.646,841 Meuro), sono ripartite come segue:

miliardi di lire – (Meuro)

Regioni	*% PSM*	*Importi*	*% POR e PON*	*Importi* POR e PON (1)	*Tot. Risorse*	*Patti Territ. 10/10/99* (2)	*Disponibilità residue* (4)
Abruzzo	4,30	**134,38** (69,401)			**134,38** (69,401)	(3) **75,12** (38,796)	**59,25** (30,600)
Basilicata	4,45	**139,06** (71,818)	4,78	**95,60** (49,373)	**234,66** (121,191)	**80,28** (41,461)	**154,38** (79,730)
Calabria	12,33	**385,31** (198,996)	13,24	**264,80** (136,757)	**650,11** (335,753)	**78,42** (40,500)	**571,70** (295,258)
Campania	23,92	**747,50** (386,051)	25,69	**513,80** (265,355)	**1.261,30** (651,407)	**164,33** (84,869)	**1.096,97** (566,537)
Molise	2,59	**80,94** (41,802)			**80,94** (41,802)	**14,99** (7,741)	**65,95** (34,060)
Puglia	16,41	**512,81** (264,844)	17,62	**352,40** (181,999)	**865,21** (446,843)	**80,91** (41,786)	**784,31** (405,062)
Sardegna	12,00	**375,00** (193,671)	12,89	**257,80** (133,142)	**632,80** (326,813)	**248,98** (128,587)	**383,82** (198,226)
Sicilia	24,00	**750,00** (387,342)	25,78	**515,60** (266,285)	**1.265,60** (653,627)	**338,55** (174,846)	**927,05** (478,781)
Totale		**3.125,00** (1.613,927)		**2.000,00** (1.032,913)	**5.125,00** (2.646,841)	**1.081,57** (558,584)	**4.043,43** (2.088,257)

(1) Nell'ipotesi che ciascuna Regione contribuisca all'ammontare complessivo di lire 500 miliardi in percentuale corrispondente al peso del proprio POR, settore industria.

(2) Nell' ipotesi in cui tutte le iniziative inserite nei patti territoriali siano realizzate

(3) Al netto di 52,2 mld per le infrastrutture di patto previste dal'art. 7 dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Giunta regionale dell'Abruzzo (Accordo di programma quadro n.6), di cui alla delibera di questo Comitato adottata in data odierna.

(4) L'effettiva entità delle risorse destinate ai bandi ex lege 488/92 per ciascuna Regione sarà definita previa deduzione della quota concordata con le Regioni per i bandi interregionali destinati ai grandi progetti, nonchè delle risorse da finalizzare ad eventuali altre iniziative d'investimento.

1.4. Patti territoriali nei settori della agricoltura e pesca

L'importo di lire 1.000 miliardi (516,456 Meuro), comprensivo della contribuzione di 500 miliardi (258,228 Meuro) derivante dai POR, settore agricoltura, è finalizzato ad un bando per il finanziamento dei patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. Per patto specializzato s'intende il patto le cui iniziative fanno riferimento alle modalità applicative previste dal decreto interministeriale Tesoro – Politiche Agricole del 1° dicembre 1999 (pubblicato nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1999).

Al predetto bando possono partecipare i patti la cui istruttoria perverrà al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica entro il 15 maggio 2000; entro il successivo 30 giugno il Ministero definirà con apposito decreto la graduatoria. Il finanziamento delle iniziative localizzate nelle aree del Centro-Nord resta subordinato all'approvazione della nuova zonizzazione da parte della Commissione europea.

Qualora su un'area geografica sia già operante un patto territoriale non specializzato, i soggetti promotori dei predetti patti devono definire una procedura di concertazione con i soggetti responsabili dei patti territoriali non specializzati, da concludersi con la sottoscrizione del relativo protocollo d'intesa.

Per ciascuno dei patti territoriali specializzati da realizzare nel Mezzogiorno, può essere utilizzato, a valere sulle risorse messe a disposizione del bando, l'importo massimo di 50 miliardi (25,822 Meuro), nel caso in cui il patto stesso operi su un'area in cui la SAT (Superficie Agricola Totale) sia inferiore ai 140 mila ettari. Negli altri casi tale limite può essere superato, purché l'importo massimo non ecceda comunque la somma di 100 miliardi di lire (51,645 Meuro).

Per i patti territoriali specializzati da realizzare nel Centro-Nord i predetti limiti di lire 50 miliardi e 100 miliardi sono fissati rispettivamente in lire 25 miliardi (12,911 Meuro) e in lire 50 miliardi (25,822 Meuro).

Il cofinanziamento regionale resta finalizzato agli interventi ricadenti nel territorio della Regione che conferisce le risorse.

2. Ricerca, formazione, politiche del lavoro, internazionalizzazione imprese

L'importo di lire 1.500 miliardi (774,685 Meuro) destinato alla ricerca, alla formazione, alle politiche attive del lavoro ed alla internazionalizzazione delle imprese è ripartito come segue:

Amministrazioni:	Programmi	Risorse assegnate	
		(Mld lire)	(Meuro)
1) Ministero Lavoro	Progetto di alfabetizzazione informatica	**200**	103,291
2) Ministero Pubblica Istruzione	Progetti di formazione e istruzione	**275**	142,025
3) Ministero Università e Ricerca	Progetti di ricerca	**725**	374,431
4) Ministero Commercio Estero	Incremento Fondo rotativo L.394/81 (internazionalizzazione PMI)	**50**	25,822
5) Ministero Tesoro – Bilancio	- Programmi ex S.P.I.	**50**	25,822
	- Programmi ex I.G.	**150**	77,468
6) Ministero Beni Culturali	Lavori socialmente utili	**40**	20,658
7) Ministero Ambiente	Lavori socialmente utili	**10**	5,164
	Totale	**1.500**	774,681

In relazione ai progetti di cui ai punti 1), 2) e 3) i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica presenteranno, rispettivamente, alle Commissioni CIPE 2^ e 4^ le proposte circa le caratteristiche dei programmi di rispettiva competenza.

3. Infrastrutture

L'importo di lire 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro) riservato alle infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma viene ripartito tra le macro aree del Centro-Nord e del Mezzogiorno, rispettivamente, nella misura del 15% e dell'85%. All'interno di tali macro aree la ripartizione delle risorse è effettuata, per il Mezzogiorno, sulla base delle percentuali concordate in sede Conferenza Stato-Regioni e, per il Centro-Nord, secondo un metodo coerente con quello suddetto e tenendo conto delle indicazioni che emergeranno dalla nuova zonizzazione in corso di definizione in sede comunitaria.

Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad interventi infrastrutturali ricompresi nei due assi della mobilità da un lato e del ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico dall'altro.

A valere sul predetto importo di lire 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro) una quota del 10% è accantonata per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali a valenza nazionale o di raccordo internazionale e/o per operazioni di riequilibrio.

4. Autorizzazione al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato

Il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato è autorizzato ad utilizzare, nel limite di 40 miliardi di lire (20,658 Meuro), le risorse disponibili alla data della presente delibera per gli interventi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488 in favore dei programmi di investimento della Regione Liguria ritenuti ammissibili alle agevolazioni della stessa legge n.488/1992 ed approvati con la graduatoria di cui al decreto del predetto Ministero del 29 ottobre 1999.

Di detto importo si terrà conto all'atto dell'utilizzazione della quota indistinta del 3,66% di cui alle premesse.

5. Modulazione temporale delle risorse

La ripartizione su base pluriennale dell'importo di lire 12.000 miliardi (6.197,482 Meuro) per il periodo 2000 – 2002, articolata per tipologia di intervento, è riportata nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

6. Disposizione finale

Al fine di consentire alle Regioni l'esercizio delle funzioni loro conferite in materia dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvederà al riordino delle procedure relative agli strumenti di programmazione negoziata entro il 31 dicembre 2000.

Roma, 15 febbraio 2000

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 342

ALLEGATO

MODULAZIONE PLURIENNALE DELLE RISORSE
LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488
(L. 12.000 MILIARDI – TABELLA D)

	Assegnazioni CIPE		**2000**		**2001**		**2002**	
	Mld lire	Meuro	Mld lire	Meuro	Mld lire	Meuro	Mld lire	Meuro
Intese istituzionali di programma	**4.500**	2.324,056			**2.000**	1.032,913	**2.500**	1.291,142
Incentivi industriali e strumenti di contrattazione programmata (1)	**6.000**	3.098,741	**1.500**	774,685	**2.250**	1.162,028	**2.250**	1.162,028
Ricerca, formazione e Lavoro	**1.500**	774,685	**500**	258,228	**750**	387,342	**250**	129,114
di cui:								
Ministero della ricerca scientifica e tecnologica	**725**	374,430	**200**	103,291	**275**	142,025	**250**	129,114
Ministero per i beni e le attività culturali	**40**	20,658	**20**	10,329	**20**	10,329		
Ministero Ambiente	**10**	5,164	**5**	2,582	**5**	2,582		
Ministero della pubblica istruzione	**275**	142,025	**75**	38,734	**200**	103,291		
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	**200**	103,290	**100**	51,645	**100**	51,645		
Ministero del commercio con l'estero	**50**	25,822	**25**	12,911	**25**	12,911		
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2)	**200**	103,291	**75**	38,734	**125**	64,557		
Totale generale	**12.000**	6.197,482	**2.000**	1.032,913	**5.000**	2.582,284	**5.000**	2.582,284

(1) La ripartizione tra i Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sarà determinata in relazione alle proposte formulate dai Ministeri medesimi ai sensi del punto 1. 2. lettere a e b, della presente delibera.

(2) L'importo complessivo di lire 200 miliardi (103,291 Meuro) nel biennio 2000 –2001 è finalizzato al finanziamento di attività di promozione d'impresa di programmi presentati dalle società IG. e S.P.I. (entrambe incorporate nella società Sviluppo Italia) rispettivamente per lire 75 miliardi (38,734 Meuro) per ciascuno degli anni 2000 – 2001 in favore della società I.G. e lire 50 miliardi (25,822 Meuro) per l'anno 2001 per la società S.P.I.

00A4312

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 marzo 2000.

Richiesta di deroga per la realizzazione degli interventi denominati: «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari. 3ª parte». (Ordinanza n. 193).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424, in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con propria nota n. 4836 del 20 marzo 2000, ha comunicato che:

Con nota n. 648/E.I. dcl 26 luglio 1999, ha ricevuto, da parte del commissario governativo, l'autorizzazione per l'utilizzo dei ribassi d'asta di cui all'appalto della seconda parte dei lavori, per l'estensione dell'intervento stesso ad altro comune;

di avere approntato la progettazione relativamente al comune di Sinnai;

la progettazione di che trattasi è relativa al livello definitivo ed, al fine di ridurre sensibilmente i tempi per l'appalto, ha chiesto di ottenere, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996 la deroga alla sottoelencata norma:

legge n. 109/1994, e successive modificazioni - art. 19, comma 1, lettera *b*), al fine di appaltare le opere sulla base del progetto definitivo, con l'aggiudicazione al massimo ribasso sull'importo a corpo a base d'asta;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta sopra indicata;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Ordina
con effetto immediato:

L'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'attuazione dell'intervento denominato: «Mappatura e ricerca perdite ed opere di primo intervento delle reti idriche dell'area vasta di Cagliari. 3ª parte», è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento della progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 29 marzo 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A4370

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 8 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 537;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 2430, di data 1° dicebre 1995 ed in particolare l'art. 26;

Visto il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 1 che detta disposizioni in merito ai nuclei di valutazione interna degli Atenei;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione integrato dell'Università di Trento in data 24 febbraio 2000, con la quale si approva la modifica della composizione e definizione delle attribuzioni previste dalla legge n. 370/1999;

Decreta:

L'art. 26 dello statuto dell'Università degli studi di Trento è modificato dal presente decreto con la conseguente nuova formulazione:

Art. 26.

Sistema di controllo

(Omissis).

2. In accordo con le disposizioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 1, l'università si dota di un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, verificando il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Le funzioni di valutazione di cui al comma 2 sono affidate al nucleo di valutazione di ateneo, composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Al nucleo viene assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della norma a tutela della riservatezza.

4. Il nucleo viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, e rimane in carica per il periodo corrispondente al mandato del consiglio. Il nucleo può essere riconfermato. L'incarico di componente del nucleo di valutazione di ateneo è incompatibile con le nomine a rettore, pro-rettore, membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico e della commissione per la ricerca scientifica. Nella sua attività di valutazione, il nucleo può avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione. All'atto della nomina il consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del nucleo.

5. Il nucleo provvede agli adempimenti previsti dalla normativa, oltre ad eventuali indagini valutative che il consiglio intendesse richiedere. Il consiglio definisce il funzionamento del nucleo di valutazione d'Ateneo.

Trento, 8 marzo 2000

Il rettore: EGIDI

00A4372

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 826ª seduta pubblica per giovedì 27 aprile 2000 alle ore 17 con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

00A4438

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante: «Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro».

Il decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31: recante: «Differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2000.

00A4407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Norme nazionali per la gestione dei regimi di premi zootecnici

Il Ministero delle politiche agricole e forestali informa che ha disposto le norme nazionali per la gestione dei regimi di premi zootecnici di cui ai regolamenti CE 1254/1999 e 2342/1999.

Le predette norme hanno ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni nonché il parere del Consiglio di Stato.

In attesa che il provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le organizzazioni professionali e tutti i soggetti interessati possono presentare domande per il premio speciale bovini maschi e per il premio alla macellazione all'Aima non appena saranno disponibili i relativi modelli prestampati a cura dell'azienda stessa.

004369

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 aprile 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9302
Yen giapponese	98,15
Dracma greca	335,68
Corona danese	7,4537
Corona svedese	8,2430
Sterlina	0,58960
Corona norvegese	8,1630
Corona ceca	36,250
Lira cipriota	0,57392
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,02
Zloty polacco	3,9987
Tallero sloveno	204,1045
Franco svizzero	1,5712
Dollaro canadese	1,3724
Dollaro australiano	1,5637
Dollaro neozelandese	1,8743
Rand sudafricano	6,2649

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4420

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare del Ticino, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gallarate.

Si comunica che in data 1º aprile 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare del Ticino società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gallarate (Varese), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 2 luglio 1999, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Intra società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Verbania Intra (Novara).

004371

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Documento per la consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in ordine all'istruttoria in corso sulla valutazione dell'offerta di interconnessione di Telecom Italia per il 2000, pervenuta all'Autorità in data 7 aprile 2000 invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 maggio 2000, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, servizio per le analisi economiche e di mercato - Torre Francesco - Isola B/5, 80143 Napoli e recare la dicitura «Consultazione pubblica sull'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per il 2000». Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it.

Si chiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

1) condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione offerti;

2) ulteriori servizi da includere all'interno dell'offerta di interconnessione di riferimento.

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utile ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè sul Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità.

00A4397

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77